Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 226

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 19 agosto 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Toscana

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 226 DEL 19 AGOSTO 1981:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per alcuni comuni della provincia di Milano.

(3909)

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 5 agosto 1981.

Disposizioni nazionali integrative a quelle comunitarie sulla distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna 1981-82.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979, e successive modificazioni, relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CEE) n. 349/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979, relativo alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto il regolamento (CEE) n. 2007/81 del Consiglio del 13 luglio 1981 che determina, per la campagna 1981-82, i prezzi da pagare a titolo della distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione e l'importo della partecipazione del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia;

Visto il regolamento (CEE) n. 2111/81 della commissione del 22 luglio 1981 che stabilisce le modalità di applicazione dell'obbligo di distillare i sottoprodotti della vinificazione per la campagna 1981-82;

Visto il decreto legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064, recante norme relative all'obbligo di distillare, ai sensi delle disposizioni comunitarie, i sottoprodotti della vinificazione;

Visto il proprio decreto del 3 luglio 1979 in materia di denuncia annuale di produzione e di giacenza dei vini e dei prodotti vinicoli;

Considerato che tutte le norme comunitarie sono direttamente applicabili all'interno di ogni Stato membro;

Attesa la necessità di integrare la normativa CEE sull'obbligo di distillare i sottoprodotti della vinificazione con disposizioni nazionali allo scopo di renderne possibile l'attuazione in modo organico ed ordinato;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione, nel territorio della Repubblica, delle disposizioni comunitarie sulla distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione e delle norme del decreto legge 28 ottobre 1971, n. 858, citato nelle premesse, per la campagna 1981-82, si osservano le norme integrative del presente decreto.

Art. 2.

Nel caso in cui i soggetti all'obbligo delle prestazioni viniche non detengono la totalità dei sottoprodotti, l'obbligo stesso si ripartisce tra il produttore dei mosti di uva, dei mosti di uva parzialmente fermentati e del vino nuovo ancora in fermentazione e l'elaboratore finale del vino.

Salvo contrario ed esplicito accordo tra le parti, l'obbligo delle prestazioni viniche si considera ripartito in parti uguali tra gli elaboratori del vino ed i produttori che hanno consegnato loro il mosto di uva, il mosto di uva parzialmente fermentato ed il vino nuovo ancora in fermentazione.

Art. 3.

Qualora il produttore soggetto all'obbligo delle prestazioni viniche intenda far distillare i prodotti in causa in un altro Stato membro, oltre agli obblighi previsti all'art. 4 par. 2 del regolamento (CEE) numero 2111/81 della commissione di cui alle premesse, lo stesso produttore vinicolo è tenuto ad indicare nella casella 14 del documento di accompagnamento, l'alcool presente nei prodotti consegnati e nella casella 16 la quantità di questi ultimi.

Art. 4.

Sono esentati dall'obbligo delle prestazioni viniche:

a) i produttori vinicoli delle isole minori (escluse, quindi, la Sicilia e la Sardegna);

b) i produttori vinicoli dell'intero territorio della Repubblica la cui produzione, nella campagna 1981-82, non supera i 35 ettolitri.

In entrambi i casi i relativi sottoprodotti dovranno essere ritirati « sotto controllo » ai sensi del regolamento (CEE) n. 349/79 citato nelle premesse.

A tal fine, i produttori di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo debbono darne comunicazione al competente istituto preposto alla vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agricoli, precisando il luogo del deposito dei sottoprodotti, la loro quantità e qualità nonché la data fissata per la esecuzione delle operazioni che li rendono inutilizzabili al consumo umano.

Il predetto istituto, previo accertamento da eseguirsi per sondaggio, provvederà al rilascio di un attestato dell'avvenuta inutilizzazione.

Le quantità di vinacce e di fecce rese inutilizzabili al consumo umano dovranno essere in rapporto diretto con le quantità di vino ottenuto.

La determinazione della quantità minima di vinacce e di fecce da « consegnare sotto controllo » è demandata alle competenti autorità regionali.

Il contenuto in alcole delle vinacce e delle fecce inutilizzate non può essere inferiore a quello che le stesse autorità regionali fisseranno per gli stessi sottoprodotti da avviare alle distillerie.

Art. 5.

Sia le vinacce che le fecce dovranno contenere, all'atto della loro introduzione in distilleria, un grado minimo di alcole per quintale.

I contenuti minimi in alcole sia delle vinacce che delle fecce saranno fissati su base regionale a cura delle amministrazioni delle regioni, avuto riguardo:

da una parte, alle finalità che la disciplina delle « prestazioni viniche » intende perseguire per il miglioramento qualitativo della produzione e per la prevenzione delle frodi;

dall'altra parte, alle diverse situazioni locali di produzione e di vinificazione nonché ai diversi tipi di sottoprodotti.

Gli accertamenti per verificare il rispetto delle disposizioni del presente articolo saranno effettuati dagli organismi incaricati della vigilanza sulla repressione delle frodi.

Art. 6.

Le vinacce e le fecce, che fanno oggetto dell'obbligo delle prestazioni viniche, devono essere consegnate alle distillerie entro i seguenti termini:

a) le vinacce, entro quello massimo di venti giorni dalla fine del periodo vendemmiale, determinato annualmente con decreto prefettizio;

b) le fecce, entro il termine massimo di trenta giorni da quello del loro ottenimento.

Art. 7.

Il prezzo minimo della materia prima delle prestazioni viniche (vinacce, fecce e vino) che il distillatore deve pagare al produttore è fissato in 0,89 ECU% vol/hl., pari a L. 1.092 mentre il prezzo dell'alcool delle prestazioni viniche che l'organismo di intervento (A.I.M.A.) deve corrispondere al distillatore per l'alcole ad esso consegnato è fissato in 1,40 ECU % vol/hl., pari a L. 1.717,80.

Art. 8.

La gradazione alcolometrica determinata per distillazione delle vinacce, delle fecce ed eventualmente del vino avviati alla distillazione dagli obbligati alle prestazioni viniche, viene stabilita, per grado quintale, d'accordo fra le parti, all'atto della consegna della materia prima.

In mancanza d'accordo, la gradazione alcolometrica sarà determinata dal laboratorio compartimentale delle dogane o dall'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi competente per territorio.

Le relative spese di analisi sono a carico delle parti e dovranno essere ripartite in uguale misura.

Art. 9.

Le distillerie, all'atto del ricevimento delle vinacce, delle fecce ed eventualmente del vino da distillare da parte degli obbligati alle prestazioni viniche, devono redigere una bolletta, conforme al modello *A* annesso al presente decreto, da compilare a ricalco in sei copie da cui risultino le seguenti indicazioni:

a) generalità e residenza dell'obbligato alle prestazioni viniche se persona fisica, ragione sociale e sede se trattasi di persona giuridica o gruppo di persone;

b) indicazione della materia prima consegnata;

c) quantità della materia prima espressa in quintali;

d) gradazione di alcole totale in essa contenuta;

e) quantità complessiva di alcole, espressa in litri anidri, contenuta nelle materie prime consegnate per la distillazione;

f) quantità complessiva di alcole espressa in litri anidri ricavabile dalla distillazione delle materie prime consegnate e che il distillatore si impegna a consegnare all'A.I.M.A. per conto del conferente;

g) estremi della bolletta di accompagnamento nei casi in cui è prevista dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni).

Delle sei copie della bolletta di cui sopra, due vanno trattenute dal distillatore, due vanno consegnate al conferente quale prova dell'avvenuto adempimento dei suoi obblighi, le rimanenti due vengono inviate, a cura del distillatore stesso, l'una all'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi e l'altra al comune al quale è stata o sarà presentata la denuncia di produzione relativa alla vendemmia della campagna vitinicola 1981-82.

Delle due copie della bolletta di cui sopra consegnate al conferente, una va da questo tenuta a disposizione del personale degli uffici che vigilano sul rispetto delle disposizioni in questa materia, l'altra va allegata alla eventuale domanda intesa a fruire di benefici comunitari previsti nel settore vitinicolo.

Le distillerie devono tenere bollettari distinti per ogni tipo di materia ricevuta.

I dati riportati sulle bollette devono essere trascritti sul registro della materia prima serie *C*, modello 41 D II in dotazione alle distillerie.

Nelle bollette, a cura delle distillerie, deve essere messo in evidenza:

se il produttore effettua la consegna nella misura ridotta per avere avviato le vinacce alla fabbricazione di enocianina;

se il produttore effettua la consegna nella misura ridotta per avere ottenuto vini bianchi a denominazione di origine controllata o controllata e garantita.

Art. 10.

L'alcool ottenuto dalle distillerie, che deve essere consegnato all'A.I.M.A. entro il 31 agosto 1982, deve soddisfare ai requisiti prescritti dalla legislazione nazionale vigente nella materia.

Le modalità e le condizioni per la consegna dell'alcool saranno stabilite dall'A.I.M.A. con l'osservanza delle disposizioni comunitarie.

Contestualmente alla consegna dell'alcool, le distillerie devono trasmettere all'A.I.M.A., ai fini della riscossione del prezzo dell'alcool delle prestazioni viniche, i seguenti documenti:

a) le matrici delle bollette di ricevimento della materia prima che devono trovare riscontro nella trascrizione sul registro della materia prima, serie *C*, modello 41 d II;

b) una dichiarazione attestante che l'alcool consegnato proviene dalla distillazione delle materie prime ricevute dagli obbligati alle prestazioni viniche che hanno conferito alla distilleria il mandato di distillare e di consegnare il prodotto all'A.I.M.A.;

c) una dichiarazione dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, attestante che l'alcole posto a disposizione dell'A.I.M.A. proviene dalle materie prime fatte distillare per il soddisfacimento delle prestazioni viniche sulla base dei dati contenuti nei registri finanziari.

Art. 11.

Le quantità di alcole che le distillerie sono tenute a consegnare all'A.I.M.A., devono corrispondere al monte gradi alcole contenuto nelle materie prime consegnate per la distillazione, detratte le perdite tecniche di lavorazione.

Art. 12.

Il prezzo dell'alcool delle prestazioni viniche, che l'A.I.M.A. è tenuta a pagare alle distillerie, si riferisce all'alcool rettificato « buon gusto » avente le caratteristiche qualitative di cui al precedente art. 10.

Lo stesso prezzo è corrisposto anche per l'alcool con gradazione non inferiore a 92 gradi idoneo, allo stato in cui trovasi, soltanto per la denaturazione, a condizione che il relativo quantitativo non superi il 6% di ciascuna partita di alcole consegnato all A.I.M.A..

Art. 13.

Nel determinare, per la campagna vitivinicola 1981-82, le condizioni di vendita dell'alcole, ai sensi del secondo comma dell'art. 5 del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito in legge 3 dicembre 1971, n. 1064, l'A.I.M.A. può accordare, a favore delle distillerie che hanno prodotto l'alcole, il diritto di prelazione da esercitarsi all'atto della consegna del prodotto.

Tale facoltà sarà esercitata in relazione all'andamento del mercato dell'alcole.

Art. 14.

La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative agli obblighi delle prestazioni viniche, le cui violazioni sono perseguite a termini dell'art. 9 del decreto legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064, è esercitata dagli organi incaricati della vigilanza sulla represione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agricolo che la svolgono secondo le norme vigenti.

Il controllo sulla produzione di acquaviti, di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 349/79, è esercitato dagli UTIF.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

MODELLO *A*

BOLLETTA DI CONSEGNA (1)

BOLLETTA N. .

L'obbligato alle prestazioni viniche (2) . . . .
con residenza o sede in . . . . ha consegnato in data odierna alla distilleria . . . .
. . . . .le seguenti quantità di materie prime vinose o vino ottenuto
nella zona (3) . . . .

A) Per la produzione di alcool da consegnare all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.

B) Per la produzione di acquavite a liberazione $\frac{\text{totale}}{\text{parziale}}$ (4) dall'obbligo delle prestazioni viniche.

MATERIE PRIME	Quantità	Gradazione			Totale litri anidri	
		Svolta	Da svolgere	Totale	Conferiti (5)	Ottenibili (6)
Vinacce fermentate	q.li	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .
Vinacce parzialmente fermentate	q.li	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .
Fece di vino	q.li	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .
Vino	hl	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .

Estremi della bolletta di accompagnamento . . . . (7)
Estremi della denuncia di produzione . . . . (8)
Nel caso che il conferente di materie vinose (fecce, vino) abbia proceduto alla vinificazione partendo da mosto acquistato, lo stesso è tenuto ad indicare qui appresso le generalità o la ragione sociale del venditore nonché la residenza o la sede
. . . .

Data . . . .

Il conferente *Il distillatore*
. . . .

(1) La bolletta va compilata distintamente per ogni tipo e partita di materia vinosa consegnata. Essa va compilata in 6 esemplari: il primo e il secondo per il conferente; il terzo per il distillatore; il quarto per l'istituto di vigilanza; il quinto per l'ufficio del comune; il sesto, che costituisce la matrice della bolletta, deve essere custodito agli atti della distilleria.
(2) Indicare le generalità o la ragione sociale.
(3) Indicare la zona C/1B, C/2 o C/3 a seconda della provenienza del prodotto.
(4) Cancellare le voci che non interessano.
(5) Indicare la quantità complessiva di alcool contenuto nelle materie prime consegnate per la distillazione di cui all'art. 15 lettera *e*).
(6) Quantità complessiva di alcool ottenibile dalla distillazione dei prodotti, comprensiva degli scarti di lavorazione, ossia delle teste e code, e che il distillatore si impegna a consegnare all'A.I.M.A. per conto del conferente.
(7) Tali estremi sono da apporre nei casi di vinificatori che hanno cantine con capacità ricettiva superiore ad ettolitri 100, a termini dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni.
(8) Indicare, se già presentata, la data e l'ufficio presso cui la denuncia è stata presentata, nonché il quantitativo di vino denunciato.

(4973)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 15 aprile 1981.

Proroga al 31 dicembre 1981 della validità delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 18 maggio 1965, sulla assistenza gratuita tecnico-amministrativa a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti che riparano o ricostruiscono case di civile abitazione o fabbricati rurali danneggiati o distrutti a causa degli eventi bellici.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 74 della legge 27 dicembre 1953, n. 968;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 607, con la quale è stata trasferita al Ministero dei lavori pubblici la competenza relativa alla concessione dei contributi previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, per le riparazioni, le ricostruzioni ed i ripristini delle case di civile abitazione danneggiate o distrutte nel territorio nazionale per effetto degli eventi bellici;

Visto il proprio decreto del 6 febbraio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 12 marzo 1980, con il quale sono state prorogate fino al 31 dicembre 1980 le disposizioni per l'attuazione dell'assistenza gratuita tecnico-amministrativa, di cui al citato art. 74 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti che riparano o ricostruiscono fabbricati di civile abitazione di loro proprietà danneggiati o distrutti nel territorio nazionale a causa di fatti di guerra, contenute nel proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici in data 18 maggio 1965 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 dell'8 ottobre 1965;

Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1967, con il quale, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, le norme di cui al precedente decreto del 18 maggio 1965 sono state estese anche a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti proprietari di fabbricati rurali, ammessi dall'art. 6 della legge 13 luglio 1966, n. 610, al beneficio dei contributi di cui agli articoli 1 e 2 della stessa legge ed all'art. 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, con le norme procedurali di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 607;

Ritenuto che, perdurando le condizioni per le quali sono state prorogate le disposizioni di cui ai summenzionati decreti, si rende opportuno continuare ad assicurare l'assistenza gratuita tecnico-amministrativa a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel decreto 18 maggio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 dell'8 ottobre 1965 e nel decreto del 28 dicembre 1967 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 28 febbraio 1968, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1981 a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti.

Art. 2.

Gli enti e le associazioni giuridicamente riconosciuti ai sensi dell'art. 12 e seguenti del codice civile oppure dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nel cui statuto è stata prevista l'assistenza ai danneggiati di guerra, debbono comunicare al Ministero dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, il proprio intendimento di voler prestare l'assistenza gratuita a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti.

Art. 3.

A modifica degli articoli 3 e 4, lettera *a*), del decreto ministeriale 18 maggio 1965:

la detrazione da operare sulle somme che verranno pagate fino al 31 dicembre 1981 per contributi concessi dal Ministero dei lavori pubblici dalla data di applicazione del citato decreto ministeriale 18 maggio 1965, ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 607, è fissata nella misura dello 0,20 per cento;

in relazione alle detrazioni così operate, alla fine di ogni trimestre potranno essere corrisposti, agli enti ed alle associazioni di cui al precedente art. 2, acconti contenuti nel limite massimo dello 0,20 per cento dei pagamenti disposti nel trimestre decorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1981

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1981
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 277

(4970)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 18 giugno 1981.

Autorizzazione alla S.p.a. Savoia vita, in Milano, all'esercizio delle operazioni di capitalizzazione e approvazione delle relative tariffe e condizioni di polizza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della S.p.a. Savoia vita, con sede in Milano, già autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla vita, intesa ad ottenere l'estensione della propria attività anche alle operazioni di capitalizzazione;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private espresso nella seduta del 28 aprile 1981;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni generali e particolari di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Savoia vita, con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le operazioni di capitalizzazione.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di capitalizzazione e le relative condizioni di polizza, presentate dalla predetta società:

tariffa relativa alle operazioni di capitalizzazione, a premio unico, per contratti ordinari;

tariffa relativa alle operazioni di capitalizzazione, a premio annuo, per contratti ordinari;

tariffa relativa alle operazioni di capitalizzazione, a premio annuo, per contratti collettivi;

tariffe relative alle operazioni di capitalizzazione, a premio annuo, per contratti collettivi di particolare importanza;

tariffa relativa alle operazioni di capitalizzazione a tasso annuo variabile secondo l'andamento ufficiale del costo della vita, a premio annuo ed a premio unico, per contratti collettivi.

Roma, addì 18 giugno 1981

Il Ministro: PANDOLFI

(4659)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1980

DECRETO 20 agosto 1980, n. **1177**.

Istituzione di un istituto tecnico per geometri in Sermide.

N. 1177. Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Sermide (Mantova), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81, un istituto tecnico per geometri e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1981
Registro n. 73 *Istruzione, foglio n.* 279

DECRETO 20 agosto 1980, n. **1178**.

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Castelnuovo Garfagnana.

N. 1178. Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Castelnuovo Garfagnana (Lucca), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1981
Registro n. 73 *Istruzione, foglio n.* 278

DECRETO 20 agosto 1980, n. **1179**.

Istituzione di un istituto tecnico agrario in Limbiate.

N. 1179. Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Limbiate (Milano), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81, un istituto tecnico agrario e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1981
Registro n. 73 *Istruzione, foglio n.* 291

DECRETO 20 agosto 1980, n. **1180**.

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Arzignano.

N. 1180. Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Arzignano (Vicenza), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1981
Registro n. 73 *Istruzione, foglio n.* 290

DECRETO 20 agosto 1980, n. **1181**.

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Albino.

N. 1181. Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Albino (Bergamo), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1981
Registro n. 73 *Istruzione, foglio n.* 289

DECRETO 20 agosto 1980, n. **1182**.

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Abbiategrasso.

N. 1182. Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Abbiategrasso (Milano), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1981
Registro n. 73 *Istruzione, foglio n.* 288

DECRETO 20 agosto 1980, n. **1183.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Lendinara.

N. 1183. Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Lendinara (Rovigo), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1981
Registro n. 73 *Istruzione, foglio n.* 276

DECRETO 20 agosto 1980, n. **1184.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Castellammare del Golfo.

N. 1184. Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Castellammare del Golfo (Trapani), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1981
Registro n. 73 *Istruzione, foglio n.* 277

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2125/81 della commissione, del 17 luglio 1981, che determina gli importi degli elementi mobili e gli importi compensativi adesione, nonché i dazi addizionali applicabili all'importanzione nella Comunità, per il periodo dal 1° agosto al 31 ottobre 1981, delle merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 3033/80.

Pubblicato nel n. L 212 *del* 31 *luglio* 1981.

(208/C)

Regolamento (CEE) n. 2126/81 della commissione, del 28 luglio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2127/81 della commissione, del 28 luglio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2128/81 della commissione, del 28 luglio 1981, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1981 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso.

Regolamento (CEE) n. 2129/81 della commissione, del 28 luglio 1981, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1981 per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione.

Regolamento (CEE) n. 2130/81 della commissione, del 28 luglio 1981, che determina in quale misura possono essere accolte le domande di titoli d'importazione presentate durante il terzo trimestre 1981 per le carni bovine di qualità, fresche, refrigerate o congelate.

Regolamento (CEE) n. 2131/81 della commissione, del 28 luglio 1981, recante una misura transitoria particolare per taluni prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari in seguito all'adesione della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 2132/81 della commissione, del 28 luglio 1981, recante una misura transitoria particolare per taluni prodotti del settore delle carni bovine in seguito all'adesione della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 2133/81 della commissione, del 28 luglio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1850/81 recante modifica e deroga del regolamento (CEE) n. 1530/78, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 2134/81 della commissione, del 28 luglio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1105/68 relativo alle modalità d'applicazione per la concessione di aiuti nel settore del latte scremato destinato all'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 2135/81 della commissione, del 28 luglio 1981, recante modalità d'applicazione delle misure speciali per i semi di soia raccolti nel 1980.

Regolamento (CEE) n. 2136/81 della commissione, del 28 luglio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 263/81 che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi d'importazione istituiti dai regolamenti (CEE) n. 217/81 e (CEE) n. 218/81 nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 2137/81 della commissione, del 28 luglio 1981, che modifica per la seconda volta il regolamento (CEE) n. 2377/80, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 2138/81 della commissione, del 28 luglio 1981, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2139/81 della commissione, del 28 luglio 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2140/81 della commissione del 28 luglio 1981, rettificativo del regolamento (CEE) n. 1440/81 che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 2141/81 della commissione, del 28 luglio 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2142/81 della commissione, del 28 luglio 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Informazione relativa all'entrata in vigore dei protocolli del 1981 relativi alle nuove proroghe dell'accordo internazionale sul grano.

Pubblicati nel n. L 209 *del* 29 *luglio* 1981.

(209/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione

(Abrogazione dell'obbligo della vaccinazione antivaiolosa).

L'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha redatto il testo del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 334 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 giugno 1981) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 6 agosto 1981, n. 457 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 dell'11 agosto 1981).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

L'art. 266 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, concernente l'obbligo della vaccinazione e della rivaccinazione antivaiolosa, è abrogato.

Art. 2.

Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può disporre con proprio decreto l'obbligo della vaccinazione o rivaccinazione antivaiolosa ogni qualvolta esigenze di tutela della salute pubblica lo richiedano, ovvero nei confronti di persone particolarmente esposte, in ragione della loro attività, a rischi di contagio.

Art. 3.

Il Ministro della sanità, in adempimento anche di quanto previsto nel terzo comma dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, adotta le opportune disposizioni per la costituzione ed il mantenimento di congrue scorte di vaccino antivaioloso e di gammaglobulina antivaccinica.

Allo scopo, il Ministro della sanità è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con istituti sieroterapici nazionali, anche ai fini della predisposizione di programmi di produzione del vaccino e di gammaglobulina antivaccinica.

Ad integrazione dei presidi fissi previsti dall'articolo 5 *della legge* 7 *giugno* 1977, *n.* 323, *il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, stabilisce il numero e la scelta della dislocazione di unità mobili di alto isolamento. Per i requisiti tecnici di tali unità viene sentito il parere del Consiglio superiore di sanità e dell'Istituto superiore di sanità.*

Le unità mobili di cui al comma precedente sono affidate alle regioni ai sensi dell'articolo 7 *della legge* 23 *dicembre* 1978, *n.* 833. *In relazione alle necessità profilattiche per le forme patologiche altamente contagiose, il Ministro della sanità dispone l'utilizzazione delle unità mobili nelle zone in cui si rende necessario l'intervento.*

Art. 4.

Le spese derivanti dall'applicazione del precedente art. 3 fanno carico al cap. 2031 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1981 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(4997)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Porcellane Richard Ginori, in Milano, stabilimento di Laveno Ponte.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Porcellane Richard Ginori, con sede in Milano, stabilimento di Laveno Ponte, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 agosto 1981 al 22 novembre 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4982)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa edilizia « Mintaka II » a r.l., in Roma, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 23 luglio 1981, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia « Mintaka II » a r.l., in Roma, costituita il 3 dicembre 1970 con atto a rogito del notaio dott. Foglia Luigi Uriele, ed è stato nominato commissario governativo per un periodo di sei mesi il dott. Cerra Eugenio.

(4808)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Consorzio produttori latte », in Sulmona

Con decreto ministeriale 23 luglio 1981 i poteri conferiti al sig. Giacomo De Deo, commissario governativo della società cooperativa « Consorzio produttori latte », in Sulmona (L'Aquila), sono stati prorogati fino al 15 dicembre 1981.

(4809)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di registrazioni di presidi sanitari

Con decreti ministeriali, emanati nelle date appresso indicate, sono state revocate le registrazioni dei presidi sanitari sottoelencati, concesse alle ditte a fianco degli stessi presidi indicate, in seguito a rinuncia delle medesime:

Decreti ministeriali 23 luglio 1981:

Roveg (registrato con decreto ministeriale 19 marzo 1981 al n. 4252): Rohm And Haas Italia, in Milano;

Tok E 25 Rumianca (registrato con decreti ministeriali 28 gennaio 1974 e 16 ottobre 1980 al n 1259): Rumianca S.p.a., in Torino.

(4864)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 157

Corso dei cambi del 12 agosto 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1258,05	1258,05	1258 —	1258,05	1258 —	1242,50	1257,95	1258,05	1258,05	1258,05
Dollaro canadase	1023,70	1023,70	1023 —	1023,70	1024,38	1023,60	1024 —	1023,70	1023,70	1023,70
Marco germanico	496,20	496,20	495 —	496,20	496,05	496,10	495,83	496,20	496,20	496,20
Fiorino olandese	447,21	447,21	445,50	447,21	446,73	447,20	447,60	447,21	447,21	447,20
Franco belga	30,273	30,273	30,20	30,273	30,24	30,25	30,2440	30,273	30,273	30,30
Franco francese	206,43	206,43	205,80	206,43	206,48	207,70	206,40	206,43	206,43	206,45
Lira sterlina	2251 —	2251 —	2249 —	2251 —	2253,15	2254,20	2249,50	2251 —	2251 —	2251 —
Lira irlandese	1815 —	1815 —	1809 —	1815 —	1809 —	—	1007,96	1815 —	1815 —	—
Corona danese	158,88	158,88	157,30	158,88	157,77	157,85	158,63	158,88	158,88	157,90
Corona norvegese	201,23	201,23	201,20	201,23	201,47	201,20	201,85	201,23	201,23	201,25
Corona svedese	234,74	234,74	234,40	234,74	234,70	234,70	235,20	234,74	234,74	234,75
Franco svizzero	579,80	579,80	579 —	579,80	580,92	578,40	579,60	579,80	579,80	579,80
Scellino austriaco	70,63	70,63	70,40	70,63	70,68	70,60	70,32	70,63	70,63	70,65
Escudo portoghese	18,75	18,75	18,72	18,75	18,65	18,70	19 —	18,75	18,75	18,75
Peseta spagnola	12,395	12,395	12,3750	12,395	12,36	12,35	12,4450	12,395	12,395	12,40
Yen giapponese	5,435	5,435	5,42	5,435	5,44	5,42	5,4140	5,435	5,435	5,45

Media dei titoli del 12 agosto 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	42,400
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,900
» 5,50 % » » 1968-83	83,900
» 5,50 % » » 1969-84	80,350
» 6 % » » 1970-85	76,875
» 6 % » » 1971-86	70,525
» 6 % » » 1972-87	70,975
» 9 % » » 1975-90	70,800
» 9 % » » 1976-91	72,650
» 10 % » » 1977-92	78,875
» 12 % (Beni Esteri 1980)	69,875
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	71,425
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	88,550
» » » Ind. 1-10-1979/81	99,450
» » » » 1-12-1979/81	99,225
» » » » 1- 1-1980/82	99,300
» » » » 1- 3-1980/82	98,450
» » » » 1- 5-1979/82	98,025
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1980/82	98 —
» » » » 1- 6-1980/82	97,925
» » » » 1- 7-1979/82	98,150
» » » » 1- 7-1980/82	98,425
» » » » 1- 8-1980/82	98,150
» » » » 1-10-1979/82	97,750
» » » » 1-10-1980/82	98,025
» » » » 1-12-1980/82	98,400
» » » » 1- 1-1980/83	98,700
» » » » 1-10-1980/83	98,800
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	91,625
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,175
» » » 12 % 1- 4-1982	95,350
» » » 15 % 1- 1-1983	95,075
» » » 12 % 1-10-1983	86 —
» » » 12 % 1- 1-1984	84,900
» » » 12 % 1- 4-1984	84,325
» » » 12 % 1-10-1984	83,200
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 agosto 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1258 —
Dollaro canadese	1023,85
Marco germanico	496,015
Fiorino olandese	447,405
Franco belga	30,258
Franco francese	206,415
Lira sterlina	2250,25
Lira irlandese	1805,50
Corona danese	158,255
Corona norvegese	201,54
Corona svedese	234,97
Franco svizzero	579,70
Scellino austriaco	70,475
Escudo portoghese	18,875
Peseta spagnola	12,42
Yen giapponese	5,424

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 158

Corso dei cambi del 13 agosto 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1248,05	1248,05	1247,90	1248,05	—	—	1247,95	1248,05	1248,05	1248,05
Dollaro canadase	1013,30	1013,30	1014 —	1013,30	—	—	1013,10	1013,30	1013,30	1013,30
Marco germanico	496,59	496,59	497 —	496,59	—	—	496,51	496,59	496,59	496,60
Fiorino olandese	447,59	447,59	447,75	447,59	—	—	448,16	447,59	447,59	447,60
Franco belga	30,39	30,39	30,30	30,39	—	—	30,38	30,39	30,39	30,40
Franco francese	207,98	207,98	206,70	207,98	—	—	207,20	207,98	207,98	208 —
Lira sterlina	2248,80	2248,80	2257 —	2248,80	—	—	2249,85	2248,80	2248,80	2248,80
Lira irlandese	1812,50	1812,50	1810 —	1812,50	—	—	1796 —	1812,50	1812,50	—
Corona danese	157,94	157,94	157,30	157,94	—	—	158,05	157,94	157,94	157,95
Corona norvegese	201,23	201,23	201 —	201,23	—	—	201,85	201,23	201,23	201,25
Corona svedese	234,50	234,50	234,40	234,50	—	—	234 —	234,50	234,50	234,50
Franco svizzero	577,90	577,90	579,75	577,90	—	—	577,55	577,90	577,90	577,90
Scellino austriaco	70,86	70,86	70,60	70,86	—	—	70,807	70,86	70,86	70,85
Escudo portoghese	18 —	18 —	18,67	18 —	—	—	18,25	18 —	18 —	18 —
Peseta spagnola	12,405	12,405	12,3750	12,405	—	—	12,37	12,405	12,405	12,40
Yen giapponese	5,39	5,39	5,38	5,39	—	—	5,4020	5,39	5,39	5,40

Media dei titoli del 13 agosto 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	42,025
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,200
» 5,50 % » » 1968-83	83,900
» 5,50 % » » 1969-84	80,350
» 6 % » » 1970-85	76,875
» 6 % » » 1971-86	70,550
» 6 % » » 1972-87	70,975
» 9 % » » 1975-90	70,800
» 9 % » » 1976-91	72,650
» 10 % » » 1977-92	77,975
» 12 % (Beni Esteri 1980)	69,875
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	71,425
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	88,550
» » » Ind. 1-10-1979/81	99,450
» » » » 1-12-1979/81	99,250
» » » » 1- 1-1980/82	99,300
» » » » 1- 3-1980/82	98,475
» » » » 1- 5-1979/82	98,100
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1980/82	97,950
» » » » 1- 6-1980/82	97,800
» » » » 1- 7-1979/82	98,150
» » » » 1- 7-1980/82	98,350
» » » » 1- 8-1980/82	98,200
» » » » 1-10-1979/82	97,700
» » » » 1-10-1980/82	97,975
» » » » 1-12-1980/82	98,475
» » » » 1- 1-1980/83	98,675
» » » » 1-10-1980/83	98,775
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	91,675
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,225
» » » 12 % 1- 4-1982	95,325
» » » 15 % 1- 1-1983	95,475
» » » 12 % 1-10-1983	86 —
» » » 12 % 1- 1-1984	84,925
» » » 12 % 1- 4-1984	84,300
» » » 12 % 1-10-1984	83,250
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 agosto 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1248 —
Dollaro canadese	1013,20
Marco germanico	496,55
Fiorino olandese	447,875
Franco belga	30,385
Franco francese	207,59
Lira sterlina	2249,325
Lira irlandese	1804,25
Corona danese	157,995
Corona norvegese	201,54
Corona svedese	234,25
Franco svizzero	577,725
Scellino austriaco	70,833
Escudo portoghese	18,125
Peseta spagnola	12,387
Yen giapponese	5,396

MINISTERO DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1981 valevole per il 2° semestre 1981

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stato				
1	Rendita 5% 1935	52,45	49,95	47,21	44,96
2	Rendimibile 5,50% (Edilizia scolastica 1967-82)	93,15	90,40	83,84	81,36
3	» 5,50% » » 1968-83)	87,30	84,55	78,57	76,10
4	» 5,50% » » 1969-84)	83,55	80,80	75,20	72,72
5	» 6% » » 1970-85)	80,15	77,15	72,14	69,44
6	» 6% » » 1971-86)	75,50	72,50	67,95	65,25
7	» 6% » » 1972-87)	73,60	70,60	66,24	63,54
8	» 9% » » 1975-90)	74,25	69,75	66,83	62,78
9	» 9% » » 1976-91)	76,45	71,95	68,81	64,76
10	» 9% » » 1977-92)	80,95	76,45	72,86	68,81
11	Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	65,00	59,00	58,50	53,10
12	» 10% Cassa DD.PP. (Sez. Aut. cr. com. e prov.)	75,60	70,60	68,04	63,54
13	Certificati Credito Tesoro Ind. 10% 1975-85	96,30	91,30	86,67	82,17
14	» » » » 6,15% 1-3-1979-81	106,00	99,85	95,40	89,87
15	» » » » semestrale 7,60% 1-7-1979-81	107,45	99,85	96,71	89,87
16	» » » » » 8% 1-5-1979-82	105,55	97,55	95,00	87,80
17	» » » » » 7,60% 1-7-1979-82	104,70	97,10	94,23	87,39
18	» » » » » 7,70% 1-10-1979-81	106,85	99,15	96,17	89,24
19	» » » » » 8,35% 1-12-1979-81	107,55	99,20	96,80	89,28
20	» » » » » 7,70% 1-10-1979-82	104,25	96,55	93,83	86,90
21	» » » » » 7,60% 1-1-1980-82	106,10	98,50	95,49	88,65
22	» » » » » 7,70% 1-1-1980-83	104,80	97,10	94,32	87,39
23	» » » » » 7,75% 1-3-1980-82	105,40	97,65	94,86	87,89
24	» » » » » 8% 1-5-1980-82	105,40	97,40	94,86	87,66
25	» » » » » 8,35% 1-6-1980-82	106,10	97,75	95,49	87,98
26	» » » » » 7,60% 1-7-1980-82	105,30	97,70	94,77	87,93
27	» » » » » 7,75% 1-8-1980-82	103,05	95,30	92,75	85,77
28	» » » » » 7,70% 1-10-1980-82	103,50	95,80	93,15	86,22
29	» » » » » 8,35% 1-12-1980-82	105,00	96,65	94,50	86,99
30	» » » » » 7,70% 1-10-1980-83	106,70	99,00	96,03	89,10
31	Buoni del Tesoro novennali 5,50% 1° aprile 1982	94,05	91,30	84,65	82,17
32	» » poliennali 12% 1° gennaio 1982	102,50	96,50	92,25	86,85
33	» » » 12% 1° aprile 1982	100,70	94,70	90,63	85,23
34	» » » 15% 1° gennaio 1983	103,40	95,90	93,06	86,31
35	» » » 12% 1° ottobre 1983	95,25	89,25	85,73	80,33
36	» » » 12% 1° gennaio 1984	94,50	88,50	85,05	79,65
37	» » » 12% 1° aprile 1984	94,40	88,40	84,96	79,56
38	» » novennali 12% 1° ottobre 1987	91,45	85,45	82,31	76,91
39	Buoni del Tesoro poliennali 12% 1° ottobre 1984 III emissione	94,30	88,30	84,87	79,47
	Titoli garantiti dallo Stato				
40	Prestito obbligazionario città di Napoli 6% (1968-88)	81,85	78,85	73,67	70,97
41	» » » » 10% (1975-95)	76,05	71,05	68,45	63,95
42	Cassa di Risparmio di Bologna 4% - Conversione	88,25	86,25	79,43	77,63
43	Istituto Bancario S. Paolo di Torino 4% - Conversione	102,00	100,00	91,80	90,00
44	Consorzio Naz. Credito Agrario - Miglioramento 5% s.s. 1958-88 E	62,25	59,75	56,03	55,78
45	E.N.E.L. 6% (1965-1985) I emissione	81,25	78,25	73,13	70,43
46	» 6% (1965-1985) II »	80,95	77,95	72,86	70,16
47	» 6% (1966-1986) I »	75,90	72,90	68,31	65,61
48	» 6% (1966-1986) II »	75,40	72,40	67,86	65,16
49	» 6% (1967-1987)	72,25	69,25	65,03	62,33
50	» 6% (1968-1988) I emissione	68,90	65,90	62,01	59,31

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
51	E.N.E.L. 6% (1968-1988) II emissione	66,20	63,20	59,58	56,88
52	» 6% (1969-1989) I »	65,80	62,80	59,22	56,52
53	» 6% (1969-1989) II »	65,15	62,15	58,64	55,94
54	» 7% (1970-1985)	86,35	82,85	77,72	74,57
55	» 7% (1971-1986)	80,20	76,70	72,18	69,03
56	» 7% (1972-1987)	77,25	73,75	69,53	66,38
57	» 7% (1972-1992) II emissione	60,85	57,35	54,77	51,62
58	» 7% (1973-1993)	59,70	56,20	53,73	50,58
59	» 9% (1974-1994)	75,25	70,75	67,73	63,68
60	» 9% (1975-1985)	91,65	87,15	82,49	78,44
61	» 10% (1975-1982) I emissione	98,80	93,80	88,92	84,42
62	» 10% (1975-1982) II »	97,70	92,70	87,93	83,43
63	» 10% (1976-1983)	96,60	91,60	86,94	82,44
64	» 7,90% (1976-1983) - Indicizzato semestrale	130,05	122,15	117,05	109,94
65	» 7,90% (1977-1984) » »	128,40	120,50	115,56	108,45
66	» 7,90% (1977-1984) II emissione indicizzata semestrale	128,15	120,25	115,34	108,23
67	» 12% (1978-1985)	92,80	86,80	83,52	78,12
68	» 12% (1978-1985) II emissione	92,75	86,75	83,48	78,08
69	» 12% (1979-1986)	91,60	85,60	82,44	77,04
70	» 12% (1980-1987)	93,25	87,25	83,93	78,53
71	» 7,50% (1980-1987) - Indicizzato	102,40	94,90	92,16	85,41
72	Consorzio di Credito OO.PP. 6% s.s. « A » (1966-1986)	77,95	74,95	70,16	67,46
73	» » » 6% s.s. « B » I emissione (1966-1996)	54,90	51,90	49,41	46,71
74	» » » 6% s.s. « B » II » (1967-1996)	53,70	50,70	48,33	45,63
75	» » » 6% s.s. « B » III » (1968-1998)	57,45	54,45	51,71	49,01
76	» » » 6% s.s. « B » IV » (1969-1999)	61,95	58,95	55,76	53,06
77	» » » 6% s.s. « B » V » (1970-2000)	73,35	70,35	66,02	63,32
78	» » » 7% s.s. « B » I » (1970-2000)	87,00	83,50	78,30	75,15
79	» » » 7% s.s. « B » II » (1971-2001)	96,50	93,00	86,85	83,70
80	» » » 6% s.s. « C » I » (1966-1996)	50,25	47,25	45,23	42,53
81	» » » 6% s.s. « C » II » (1967-1996)	49,35	46,35	44,42	41,72
82	» » » 6% s.s. « C » III » (1968-1998)	49,15	46,15	44,24	41,54
83	» » » 6% « Autostrade » I emiss. (1968-1998)	50,30	47,30	45,27	42,57
84	» » » 7% s.s. » » (1970-1998)	53,25	49,75	47,93	44,78
85	» » » 7% s.s. » » (1972-2001)	50,40	46,90	45,36	42,21
86	» » » 8% s.s. » » (1974-2002)	52,20	48,20	46,98	43,38
87	» » » 8% s.s. » II emiss. (1974-2004)	52,30	48,30	47,07	43,47
88	» » » 8% s.s. » » (1975-2005)	51,20	47,20	46,08	42,48
89	» » » 9% s.s. » I emiss. (1975-2001)	75,80	71,30	68,22	64,17
90	» » » 9% s.s. » II emiss. (1975-2005)	63,50	59,00	47,15	53,10
91	» » » 9% s.s. » » (1976-2006)	80,10	75,60	72,09	68,04
92	» » » 10% s.s. » » (1977-2006)	78,90	73,90	71,01	66,51
93	I.M.I. 6% Fin. medie e piccole Ind. Manif. (1966-1983)	86,45	83,45	77,81	75,11
94	» 6% » » » » » (1968-1983)	86,45	83,45	77,81	75,11
95	» 6% s.s. « Autostrade » (1968-1998)	52,25	49,25	47,03	44,33
96	» 7% s.s. « » » (1973-2003) III emissione	58,00	54,50	52,20	49,05
	Obbligazioni bancarie internazionali				
97	B.I.R.S. Banca Internazionale Ricostruzione Sviluppo 7% (1972-1987)	76,55	73,05	68,90	65,75
98	B.E.I. Banca Europea Internazionale Investimenti 6% (1965-1985)	80,65	77,65	72,59	69,89
99	» » » » » 6% (1966-1986)	80,40	77,40	72,36	69,66
100	» » » » » 6% (1967-1987)	79,35	76,35	71,42	68,72
101	» » » » » 6% (1968-1988)	84,00	81,00	75,60	72,90
102	» » » » » 7% (1971-1986)	90,25	86,75	81,23	78,08
103	» » » » » 7% (1972-1987)	81,65	78,15	73,49	70,34

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli assimilati ai garantiti dallo Stato ai soli fini dell'accettazione in cauzione				
104	Consorzio di Credito OO.PP. 5% (1955-1966 - 1962-1994)	56,50	54,00	50,85	48,60
105	» » » 5,50% Serie trentennale	58,50	55,75	52,65	50,18
106	» » » 6% » »	51,90	48,90	46,71	44,01
107	» » » 7% » »	51,85	48,35	46,67	43,52
108	» » » 8% emissione 1974.	51,90	47,90	46,71	43,11
109	» » » 8% » 1975.	52,25	48,25	47,03	43,43
110	» » » 9% » 1975.	81,25	76,75	73,13	69,08
111	» » » 8% » 1976.	57,65	53,65	51,89	48,29
112	» » » 9% » 1976.	59,00	54,50	53,10	49,05
113	» » » 10% » 1977 trentennale	67,95	62,95	61,16	56,66
114	» » » 10% » 1977 ventennale	83,05	78,05	74,75	70,25
115	» » » 10% » 1978.	72,85	67,85	65,57	61,07
116	» » » 10% » 1979.	—	—	—	—
117	» » » 5% Case agr. s.s. (1962-1982).	90,50	88,00	81,45	79,20
118	» » » 6% » » » I emiss. (1964-1984).	81,85	78,85	73,67	70,97
119	» » » 6% » » » II » (1965-1985).	79,85	76,85	71,87	69,17
120	» » » 6% » » » III » (1966-1986).	74,15	71,15	66,74	66,04
121	» » » 6% Dotazione I emiss. (1966-1986). . .	80,95	77,95	72,86	70,16
122	» » » 6% » II » (1966-1986). . .	75,90	72,90	68,31	65,61
123	» » » 6% Int. Stat. s.s. I emiss. (1966-1986)	73,40	70,40	66,06	63,36
124	» » » 6% » » » II » (1967-1987)	72,45	69,45	65,21	62,51
125	» » » 6% » » » III » (1968-1988)	69,10	66,10	62,19	59,49
126	» » » 6% » » » IV » (1969-1989)	65,05	62,05	58,55	55,85
127	» » » 6% » » » V » (1969-1989)	63,85	60,85	57,47	54,77
128	» » » 6% » » » VI » (1970-1990)	68,45	65,45	61,61	58,91
129	» » » 7% » » vent. I » (1970-1990)	64,35	60,85	57,92	54,77
130	» » » 7% » » » II » (1971-1991)	64,35	60,85	57,92	54,77
131	» » » 7% » » » III » (1971-1991)	62,95	59,45	56,66	53,51
132	» » » 7% » » » IV » (1972-1992)	62,35	58,85	56,12	52,97
133	» » » 7% » » » V » (1972-1992)	61,45	57,95	55,31	52,16
134	» » » 7% » » » VI »	68,15	64,65	61,34	58,19
135	» » » 7% » » » VII »	65,15	61,65	58,64	55,49
136	» » » 7% » » » VIII »	63,85	60,35	57,47	54,32
137	» » » 9% » » » (1974-1989).	84,55	80,05	76,10	72,05
138	» » » 9% » » » I emiss. (1975-1988) .	89,15	84,65	80,24	76,19
139	» » » 9% » » » II » (1975-1989) .	85,55	81,05	77,00	72,95
140	» » » 9% » » » I » (1976-1991) .	85,00	80,50	76,50	72,45
141	» » » 9% » » » II » (1976-1991) .	84,90	80,40	76,41	72,36
142	» » » 10% Int. Stat. 1977-1992	90,05	85,05	81,05	76,55
143	» » » 10% » » 1977-1992 II emissione . .	89,65	84,65	80,69	76,19
144	» » » 10% » » 1978-1988	90,80	85,80	81,72	77,22
145	» » » 10% » » 1978-1988 II emissione . .	93,20	88,20	83,88	79,38
146	» » » 6% A.N.A.S. s.s. (1966-1996)	48,80	45,80	43,92	41,22
147	» » » 7% » (1972-2002).	50,55	47,05	45,50	42,35
148	» » » 5% Città di Milano II emissione	85,70	83,20	77,13	74,88
149	» » » 7% » » 1972-1992	65,75	62,25	59,18	56,03
150	» » » 7% » » 1973-1993	60,45	56,95	54,41	51,26
151	» » » 10% » » 1975-1985	88,15	83,15	79,34	74,84
152	» » » 10% » » 1976-1988	82,45	77,45	74,21	69,71
153	» » » 5% FF.SS. (Serie speciale 1960)	94,10	91,60	84,69	82,44
154	» » » 5% » (» » 1961)	91,40	88,90	82,26	80,01
155	» » » 6% » (» » 1965) I em..	79,50	76,50	71,55	68,85
156	» » » 6% » (» » 1965) II em..	78,55	75,55	70,70	68,00

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
157	Consorzio di Credito OO.PP. 6% FF.SS. (Serie speciale 1966) I em..	76,50	73,50	68,85	66,15
158	» » » 6% » (» » 1966) II em..	73,30	70,30	65,97	63,27
159	» » » 6% » (» » 1967)	70,15	67,15	63,14	60,44
160	» » » 6% » (» » 1969) I em..	68,90	65,90	62,01	59,31
161	» » » 6% » (» » 1969) II em..	69,65	66,65	62,69	59,99
162	» » » 6% » (» » 1970)	65,05	62,05	58,55	55,85
163	» » » 7% » (» » 1971)	66,00	62,50	59,40	56,25
164	» » » 7% » (» » 1972)	62,95	59,45	56,66	53,51
165	» » » 7% » (» » 1972-92) II em.	62,70	59,20	56,43	53,28
166	» » » 5% Piano Verde (1961-81 I emiss.) .	99,90	97,40	89,91	87,66
167	» » » 5% » » (1962-82 II ») .	102,45	99,95	92,21	89,96
168	» » » 5% » » (1963-85 III ») .	87,95	85,45	79,16	76,91
169	» » » 6% » » (1964-84 I ») .	86,95	83,95	78,26	75,56
170	» » » 6% » » (1965-85 II ») .	82,35	79,35	74,12	71,42
171	» » » 6% » » (1975-85 III ») .	76,40	73,40	68,76	66,06
172	» » » 6% » » (1965-85 IV ») .	79,40	76,40	71,46	68,76
173	» » » 6% » » (1967-87 V ») .	72,60	69,60	65,34	62,64
174	» » » 6% » » (1967-87 VI ») .	69,95	66,95	62,96	60,26
175	» » » 6% » » (1968-88 VII ») .	66,10	63,10	59,49	56,79
176	» » » 6% » » (1969-89 VIII ») .	66,90	63,90	60,21	57,51
177	» » » 7% » » (1971-91 I ») .	67,25	63,75	60,53	57,38
178	» » » 7% » » (1971-91 II ») .	63,80	60,30	57,42	54,27
179	Amministrazione Ferrovie dello Stato 6% (1967-1987) I e II tr. . . .	71,90	68,90	64,71	62,01
180	» » » » 6% (1968-1988) I, II e III tr. .	67,70	64,70	60,93	58,23
181	» » » » 6% (1969-1989) I tr..	68,95	65,95	62,06	59,36
182	» » » » 7% (1970-1990) I e II tr. . . .	64,90	61,40	58,41	55,26
183	» » » » 7% (1971-1986) I e II tr. . . .	80,10	76,60	72,09	68,94
184	» » » » 7% (1972-1987) I e II tr. . . .	77,25	73,75	69,53	66,38
185	» » » » 7% (1973-1988)	80,90	77,40	72,81	69,66
186	» » » » 8% (1974-1984)	90,30	86,30	81,27	77,67
187	» » » » 10% (1975-1985)	96,10	91,10	86,49	81,99
188	» » » » 10% (1975-1985)	94,85	89,85	85,37	80,87
189	» » » » 10% (1976-1986)	93,95	88,95	84,56	80,06
190	» » » » 10% (1977-1987)	93,15	88,15	83,84	79,34
191	» » » » 10% (1977-1987) II emissione . .	93,50	88,50	84,15	79,65
192	» » » » 10% (1978-1988)	93,30	88,30	83,97	79,47
193	» » » » 12% (1978-1988)	101,35	95,35	91,22	85,82
194	» » » » 12% (1979-1986)	96,50	90,50	86,85	81,45
195	I.R.I. 5,50% (1961-1986).	75,40	72,65	67,86	65,39
196	» 5,50% (1963-1983).	88,65	85,90	79,79	77,31
197	» 6% (1964-1982) Giulia	93,50	90,50	84,15	81,45
198	» 6% (1965-1983).	87,60	84,60	78,84	76,14
199	» 10% (1975-1985).	90,55	85,55	81,50	77,00
200	» 12% (1977-1988).	90,05	84,05	81,05	75,65
201	» 13% (1979-1989).	86,00	79,50	77,40	71,55
202	» 7% Alfaromeo (1970-1985).	79,40	75,90	71,46	68,31
203	E.N.I. (Ente Nazionale Idrocarburi) 6% (1966-1981)	100,50	97,50	90,45	87,75
204	» » » » Sud 5,50% (1962-1981) V serie .	98,70	95,95	88,83	86,36
205	» » » » » 5,50% (1962-1981) VI serie .	99,15	96,40	89,24	86,76
206	» » » » » 7% (1972-1992)	73,50	70,00	66,15	63,00
207	» » » » » 7% (1973-1993)	69,30	65,80	62,37	59,22
208	» » » » » 10% (1976-1986) I serie .	90,30	85,30	81,27	76,77
209	Autostrade (Garanzia I.R.I.) 5,50% (1963-1988)	69,90	64,15	62,91	57,74
210	» » » 6% (1965-1985).	80,00	77,00	72,00	69,30
211	» » » 6% (1967-1987).	73,05	70,05	65,75	63,05
212	» » » 6% (1968-1988).	69,50	66,50	62,55	59,85

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
213	Autostrade (Garanzia I.R.I.) 6% (1968-1986).	74,60	71,60	67,14	64,44
214	» » » 6% (1969-1989).	64,85	61,85	58,37	55,67
215	» » » 7% (1971-1986).	77,70	74,20	69,93	66,78
216	» » » 7% (1972-1988).	72,65	69,15	65,39	62,24
217	» » » 7% (1973-1991).	66,30	62,80	59,67	56,52
218	» » » 9% (1975-1982).	95,05	90,55	85,55	81,50
219	» » » 9% (1976-1986).	93,15	88,65	83,84	79,79
	Obbligazioni fondiarie ed equiparate				
220	ISVEIMER 6% (1966-1981) XII emissione	101,35	98,35	91,22	88,52
221	» 6% (1967-1982) XIII »	81,60	78,60	73,44	70,74
222	» 6% (1967-1982) XIV »	91,65	88,65	82,49	79,79
223	» 6% (1968-1983) XV »	87,85	84,85	79,09	76,37
224	» 6% (1969-1984) XVI »	86,25	83,25	77,63	74,93
225	» 7% (1970-1985) XVII »	82,25	78,75	74,03	70,88
226	» 7% (1971-1986) XVIII »	80,10	76,60	72,09	68,94
227	» 7% (1971-1986) XIX »	76,10	72,60	68,49	65,34
228	» 7% (1972-1987) XX »	74,20	70,70	66,78	63,63
229	» 7% (1973-1988) XXI »	73,00	69,50	65,70	62,55
230	» 9% (1974-1984) XXII »	91,45	86,95	82,31	78,26
231	» 8% (1975-1985) XXIV »	84,95	80,95	76,46	72,86
232	» 9% (1975-1990) XXV »	77,70	73,20	69,93	65,88
233	» 8% (1975-1985) XXVI »	88,15	84,15	79,34	75,74
234	» 9% (1975-1990) XXVII »	92,50	88,00	83,25	79,20
235	» 8% (1975-1985) XXVIII »	83,75	79,75	75,38	71,78
236	» 8% (1975-1985) XXIX »	74,00	70,00	66,60	63,00
237	» 9% (1976-1986) XXXII »	85,10	80,60	76,59	72,54
238	» 13% (1969-1985) XL »	76,80	70,30	69,12	63,27
239	» 10% (1976-1991) XXXIII »	89,50	84,50	80,55	76,05
240	Istituto Italiano Credito Fondiario Roma 4% ord.	61,00	59,00	54,90	53,10
241	» » » » » 5% S.O. priv.	71,50	69,00	64,35	62,10
242	» » » » » 6% S.O. conv. (ex. 5%) . .	66,40	63,40	59,76	57,06
243	» » » » » 5% S.S. priv.	80,90	78,40	72,81	70,56
244	» » » » » 6% S.S. conv. (ex. 5%) . .	76,40	73,40	68,76	66,06
245	» » » » » 6% Serie I	75,95	72,95	68,36	65,66
246	» » » » » 6% » II	61,50	58,50	55,35	52,65
247	» » » » » 6% » III	81,85	78,85	73,67	70,97
248	» » » » » 6% » IV	59,35	56,35	53,42	50,72
249	» » » » » 6% » V	61,50	58,50	55,35	52,65
250	» » » » » 6% » VI	53,85	50,85	48,47	45,77
251	» » » » » 6% » VII	56,75	53,75	51,08	48,38
252	» » » » » 6% » VIII	49,70	46,70	44,73	42,03
253	» » » » » 6% » IX	60,35	57,35	54,32	51,62
254	» » » » » 7% » I	71,00	67,50	63,90	60,75
255	» » » » » 7% » II	61,90	58,40	55,71	52,56
256	» » » » » 7% » III	75,80	72,30	68,22	65,07
257	» » » » » 7% » IV	69,55	66,05	62,60	59,45
258	» » » » » 7% » V	73,70	70,20	66,33	63,18
259	» » » » » 10% 1-4-1976-1996	88,30	83,30	79,47	74,97
260	» » » » » 10% 1-10-1976-1996.	85,70	80,70	77,13	72,63
261	» » » » » 10% 1-4-1977-2001	87,25	82,25	78,53	74,03
262	» » » » » 11% 1-4-1977-1997	91,25	85,75	82,13	77,18
263	» » » » » 11% 1-10-1977-1992.	97,00	91,50	87,30	82,35
264	» » » » » 11% 1-4-1977-1987	91,40	85,90	82,26	77,31
265	» » » » » 11% 1-10-1977-1987.	90,00	84,50	81,00	81,00
266	» » » » » 11% 1-4-1978-1998	88,90	83,40	80,01	75,06
267	» » » » » 11% 1-4-1978-1993	98,20	92,70	88,38	83,43

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
268	Istituto Italiano Credito Fondiario Roma 11% 1-4-1978-2003	91,50	86,00	82,35	77,40
269	» » » » » 11% 1-10-1978-2003	90,80	85,30	81,72	76,77
270	» » » » » 12% 1-10-1978-1993	99,85	93,85	89,87	94,47
271	» » » » » 12% 1-10-1978-1998	93,10	87,10	83,79	78,39
272	» » » » » 12% 1-4-1979-1989	98,70	92,70	88,83	83,43
273	» » » » » 12% 1-4-1979-1994	99,15	93,15	89,24	83,84
274	» » » » » 12% 1-4-1979-1999	99,80	93,80	89,82	84,42
275	» » » » » 12% 1-10-1979-1989	97,25	91,25	87,53	82,13
276	» » » » » 12% 1-10-1979-1994	94,45	88,45	85,01	79,61
277	» » » » » 12% 1-10-1979-1999	93,00	87,00	83,70	78,30
278	» » » » » 12% 1-4-1980-1990 s. CVII	97,90	91,90	88,11	87,71
279	» » » » » 12% 1-4-1980-1995 s. C	95,35	89,35	85,82	80,42
280	» » » » » 12% 1-4-1980-2000 s. XCVIII	94,10	88,10	84,69	79,29
281	» » » » » 12% 1-4-1980 2000 s. CXIV	94,00	88,00	84,60	79,20
282	Istituto Credito Fondiario Venezie 5%	75,65	73,15	68,09	65,84
283	» » » » 6%	62,30	59,30	56,07	53,37
284	» » » » 6% conversione	68,35	65,35	61,52	58,82
285	» » » » 6% « A »	61,55	58,55	55,40	52,70
286	» » » » 6% OO.PP.	60,00	57,00	54,00	51,30
287	» » » » 6% trentennale s.s.	60,00	57,00	54,00	51,30
288	» » » » 6% ventennale s.o.	60,00	57,00	54,00	51,30
289	» » » » 6% trentennale s.o.	60,00	57,00	54,00	51,30
290	» » » » 6% trentacinquennale s.o.	60,00	57,00	54,00	51,30
291	» » » » OO.PP. 6% s.s. ventennale	60,00	57,00	54,00	51,30
292	» » » » OO.PP. 6% s.s. trentennale	60,00	57,00	54,00	51,30
293	» » » » OO.PP. 6% s.o. ventennale.	60,00	57,00	54,00	51,30
294	» » » » OO.PP. 6% s.o. trentennale	60,00	57,00	54,00	51,30
295	» » » » OO.PP. 6% trentacinquennale	60,00	57,00	54,00	51,30
296	» » » » OO.PP. 6% s. norm.	60,00	57,00	54,00	51,30
297	» » » Regione Marchigiana 5%	82,20	79,70	73,98	71,73
298	» » » » » 6%	66,55	63,55	59,90	57,20
299	» » » » » 7%	77,50	74,00	69,75	66,60
300	» » » Trentino-Alto Adige 4%	82,00	80,00	75,80	72,00
301	» » » » » » 4% conversione	99,25	97,25	89,33	87,53
302	» » » » » » 5%	90,50	88,00	81,45	79,20
303	» » » » » » 6% conversione	65,00	62,00	58,50	55,80
304	» » » » » » 6%	65,00	62,00	58,50	55,80
305	» » » » » » 9% quindicennale	86,00	81,50	77,40	73,35
306	» » » » » » OO.PP. 5%	62,50	60,00	56,25	54,00
307	» » » » » » OO.PP. 6%	64,00	61,00	57,60	54,90
308	» » » della Liguria 5%	91,50	89,00	82,35	80,10
309	» » » » » 6%	72,50	69,50	65,25	62,55
310	» » » » » 9% serie XII	83,50	79,00	75,15	71,10
311	» » » » » Cart. Fond. 7% serie II	73,00	69,50	65,70	62,55
312	» » » » » 10% (1976-1996) serie XIII	87,00	82,00	78,30	73,80
313	» » » » » 10% (1977-1997) serie XIV	87,00	82,00	78,30	73,80
314	» » » » » 10% (1967-2002) serie XV.	84,75	79,75	76,28	71,78
315	» » » » » 11% (1977-1997) serie XVI	92,50	87,00	83,25	78,30
316	» » » » » 11% (1978-1998) serie XVII	92,50	87,00	83,25	78,30
317	» » » » » 11% (1978-1998) serie XVIII	93,00	87,50	83,70	78,75
318	» » » » » 11% (1979-1999) serie XIX	88,00	82,50	70,20	74,25
319	» » » » » 12% (1980-2000) serie XX	93,00	87,00	83,70	78,30
320	» » » » » 12% (1980-2000) serie XXI	93,00	87,00	83,70	78,30
321	» » » della Toscana 6%	89,65	86,65	80,69	77,99
322	» » » del Piemonte-Val d'Aosta 6%	58,25	55,25	52,43	49,73
323	» » » » » » 7%	74,25	70,75	66,83	63,68
324	» » » » » » 9%	79,25	74,75	71,33	67,28

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
325	Istituto Credito Fondiario del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1976-1996) . I serie	80,95	75,95	72,86	68,36
326	» » » » » » 10% (1976-1996) . II serie	80,75	75,75	72,68	68,18
327	» » » » » » 10% (1977-2002) . III serie	76,65	71,65	68,99	64,49
328	» » » » » » 10% (1977-1997) . IV serie	80,50	75,50	72,45	67,95
329	» » » » » » 10% (1977-1997) . V serie	79,60	74,60	71,64	67,14
330	» » » » » » 10% (1978-1998) . VI serie	79,40	74,40	71,46	66,96
331	» » » » » » 10% (1978-1998) . VII serie	79,20	74,20	71,28	66,78
332	» » » » » » 10% (1978-2003) . VIII serie	76,10	71,10	68,49	63,99
333	» » » » » » 10% (1978-2003) . IX serie	78,30	73,30	70,47	65,97
334	» » » » » » 10% (1978-1998) . X serie	80,85	75,85	72,77	68,27
335	» » » » » » 10% (1979-1999) . XI serie	80,60	75,60	72,54	68,04
336	» » » » » » 7% sez. OO.PP. .	67,40	63,90	60,66	57,51
337	» » » » » » 9% sez. OO.PP. .	84,00	79,50	75,60	71,55
338	» » » » » » 10% OO.PP. . . . (1976-1996) I serie	81,25	76,25	73,13	68,63
339	» » » » » » 10% OO.PP. . . (1977-1997) III s.	79,80	74,80	71,82	67,32
340	» » » » » » 10% OO.PP. . . (1977-1987) IV s.	90,65	85,65	81,59	77,09
341	» » » » » » 10% OO.PP. . . . (1978-1998) VII s.	79,40	74,40	71,46	66,96
342	» » » » » » 10% OO.PP. . . (1978-1988) VIII s.	89,70	84,70	80,73	76,23
343	» » » » » » 10% OO.PP. . . . (1978-1993) XI s.	89,30	84,30	80,37	75,87
344	» » Sportivo 6% (1968-1982)	99,80	96,80	89,82	87,12
345	» » » 7% (1971-1986)	101,50	98,00	91,35	88,20
346	» » » 10% (1975-1985)	101,50	96,50	91,35	86,85
347	» » » 10% (1977-1987)	94,05	89,05	84,65	80,15
348	» » » 10% (1978-1988)	92,30	87,30	83,07	78,57
349	» » » 10% (1978-1988) II emissione	93,00	88,00	83,70	79,20
350	Cassa di Risparmio di Roma (quindicennale) 5%.	97,75	95,25	87,98	85,73
351	» » » » 6% conversione	84,25	81,25	75,83	73,13
352	» » » » 6%.	58,00	55,00	52,20	49,50
353	» » » (ventennale) 5%	82,50	80,00	74,25	72,00
354	» » » » 6% conversione	56,15	53,15	50,54	47,84
355	» » » » 6%	55,85	52,85	50,27	47,57
356	» » » (venticinquennale) 5%.	94,75	92,25	85,28	83,05
357	» » » » 6% conversione	77,70	74,70	69,93	67,23
358	» » » » 6%.	80,75	77,75	72,68	69,98
359	» » di Gorizia 5% I serie	96,00	93,50	86,40	84,15
360	» » » 5% II serie	96,00	93,50	86,40	84,15
361	» » VE di Palermo 5% I, IV e VI emissione	96,75	94,25	87,08	84,83
362	» » » » 5% II, III, IV e VII emissione . .	90,00	87,50	81,00	78,75
363	» » » » 6% ex II, III, IV e VII	88,50	85,50	79,65	76,95
364	» » » » 6% conversione ex I, V e VI . . .	80,50	77,50	72,45	69,75
365	» » » » 6% XI, XIII e XV serie	85,50	82,50	76,95	74,25

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
366	Cassa di Risparmio VE di Palermo 6% IX, XII, XIV e XVI emissione	80,80	77,80	72,72	70,02
367	» » di Calabria e Lucania 5%	82,50	80,00	74,25	72,00
368	» » » » 6%	87,75	84,75	78,98	76,28
369	» » di Calabria e Lucania 6% conversione	78,75	75,75	70,88	68,18
370	Credito Fondiario 5%	82,15	79,65	73,94	71,69
371	» » 6% conversione	58,65	55,65	52,79	50,09
372	» » 6% 1981	101,40	98,40	91,26	88,56
373	» » 6% 1982	95,85	92,85	86,27	83,57
374	» » 6% 1983	93,95	90,95	84,56	91,86
375	» » 7% 1984	91,75	88,25	82,58	79,43
376	» » 6% 1985	88,55	85,55	79,70	77,00
377	» » 7%	88,45	84,95	79,61	76,46
378	» » 6% 1986	89,55	86,55	80,60	77,90
379	» » 6% 1987	91,45	88,45	82,31	79,61
380	» » 6% 1988	86,25	83,25	77,63	74,93
381	» » 7% 1989	85,50	82,00	76,95	73,80
382	» » 6% 1990	71,25	68,52	64,13	61,67
383	» » 7% 1990	77,45	73,95	69,71	66,56
384	» » 6% 1991	68,45	65,45	61,61	58,91
385	» » 6% 1992	67,35	64,35	60,62	57,92
386	» » 6% 1993	70,00	67,00	63,00	60,30
387	» » 7% 1994	81,60	78,10	73,44	70,29
388	» » 6% 1995	67,70	64,70	60,93	58,23
389	» » 7% 1995	73,65	70,15	66,29	63,14
390	» » 9% 1995	94,45	90,95	85,01	81,86
391	» » 6% 1996	68,45	65,45	61,61	58,91
392	» » 7% 1996	77,95	74,45	70,16	67,01
393	» » 9% 1996	86,85	82,35	78,17	74,12
394	» » 6% 1997	70,85	67,85	63,77	61,07
395	» » 6% 1998	68,05	65,05	61,25	58,55
396	» » 12% 1998 I emissione	102,05	96,05	91,85	86,45
397	» » 12% 1999 I emissione	102,50	96,50	92,25	86,85
398	» » 7% 1999	75,25	71,75	67,73	64,58
399	» » 10% 1997 I e II emissione	84,05	79,05	85,65	71,15
400	» » 10% 1997 III emissione	92,20	87,20	82,98	78,48
401	» » 11% 1997 I emissione	92,70	87,20	83,43	78,48
402	» » 7% 2000	68,05	64,55	61,25	58,10
403	» » 9% 2000	86,70	82,20	78,03	73,98
404	» » 12% 2000 I emissione	101,85	95,85	91,67	86,27
405	» » 12% 2000 II emissione	101,00	95,00	90,90	85,50
406	» » 9% 2001	83,80	79,30	75,42	71,37
407	» » 12% 1998 II emissione	101,35	95,35	91,22	85,82
408	» » OO.PP. 6% I emissione ventennale	53,90	50,90	48,51	45,81
409	» » OO.PP. (ventennale) 7% II emissione	78,60	75,10	70,74	67,59
410	» » OO.PP. (ventennale) 7% III emissione	72,85	69,35	65,57	62,42
411	» » OO.PP. (ventennale) 6% s.s.	69,70	66,70	62,73	60,03
412	» » OO.PP. Autostrade 6%	50,50	47,30	45,45	42,57
413	» » OO.PP. Autostrade 9% III emissione	86,50	82,00	77,85	73,80
414	» » OO.PP. s.o. 6% I emissione	64,00	61,00	57,60	54,90
415	» » OO.PP. s.o. 6% II emissione	81,00	78,00	72,90	70,20
416	» » OO.PP. s.o. 7% III emissione	72,35	68,85	65,12	61,97
417	» » OO.PP. s.o. 9% IV emissione	90,30	85,80	81,27	77,22
418	» » OO.PP. s.o. 10% V emissione	99,40	94,40	89,46	84,96
419	» » OO.PP. s.o. 12% VI emissione	100,40	94,40	90,36	84,96
420	» » OO.PP. s.o. 12% VII emissione	99,75	93,75	89,78	84,38

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
421	Credito Fondiario OO.PP. s.o. 12% VIII emissione	99,75	93,75	89,78	84,38
422	Credito Industriale Sardo 6% (1966-1981)	98,75	95,75	88,88	86,18
423	» » » 6% (1968-1983)	87,60	84,60	78,84	76,14
424	» » » 6% (1969-1984)	86,45	83,45	77,81	75,11
425	» » » 7% (1970-1985)	85,80	82,30	77,22	74,07
426	» » » 7% (1971-1986)	80,60	77,10	72,54	69,39
427	» » » 7% (1971-1986) II emissione	77,80	74,30	70,02	66,87
428	» » » 7% (1972-1987)	75,35	71,85	67,82	64,67
429	» » » 7% (1973-1988)	73,45	69,95	66,11	62,96
430	» » » 9% (1974-1984)	92,65	88,15	83,39	79,34
431	» » » 9% (1974-1989)	83,40	78,90	75,06	71,01
432	» » » 9% (1975-1987)	89,60	85,10	80,64	76,59
433	» » » 9% (1975-1987) II emissione	83,40	78,90	75,06	71,01
434	» » » 9% (1976-1989)	84,55	80,05	76,10	72,05
435	» » » 10% (1976-1986)	104,00	99,00	93,60	89,10
436	» » » 12% (1977-1987)	96,10	90,10	86,49	81,09
437	» » » 13% (1979-1987)	87,60	81,10	78,84	72,99
438	Banca Nazionale del Lavoro Credito Fondiario 5%	84,25	81,75	75,83	73,58
439	» » » » Alb. e Tur. 5%	70,50	68,00	63,45	61,20
440	» » » » Alb. e Tur. 7% 1990	73,75	70,25	66,38	63,23
441	» » » Sez. OO.PP. 5%	75,50	73,00	67,95	65,70
442	» » » Sez. OO.PP. 6%	64,05	61,05	57,65	54,95
443	» » » Cred. Med. Picc. Ind. 6% s.s. (1968-1988) I e II tr.	74,65	71,65	67,19	64,49
444	» » » » » » » 6% s.s. (1969-1989) III tr.	73,15	70,15	65,84	63,14
445	Banca Nazionale del Lavoro Cred. Med. Picc. Ind. 6% s.s. (1969-1989) II emissione	72,75	69,75	65,48	62,78
446	» » » » » » » 7% s.s. (1970-1990) II emissione	74,25	70,75	66,83	63,68
447	» » » » » » » 7% s.s. (1971-1991) II emissione	72,65	69,15	65,39	62,24
448	» » » » » » » 7% (1973-1993) III emissione	66,90	63,40	60,21	57,06
449	» » » » » » » 8% (1974-1994) IV emissione	79,50	75,50	71,55	67,95
450	» » » » » » » 9% (1975-1995)	81,50	77,00	73,35	69,30
451	» » » » Ind. 10% (1977-1997) V emissione	80,50	75,50	72,45	67,95
452	» » » » Ind. 10% (1977-1997) VI emissione	79,75	74,75	71,78	67,28
453	» » » » Ind. 10% (1978-1998) VI emissione II tr.	79,65	74,65	71,69	67,19
454	Banco di Sicilia 11% serie «C» vent.	94,00	88,50	84,60	79,65
455	» » 5% OO.PP.	97,50	95,00	87,75	85,50
456	» » 6% OO.PP.	98,00	95,00	88,20	85,50
457	» » 11% OO.PP. serie «E» vent.	94,00	88,50	84,60	79,65
458	Industrializzazione della Sicilia 6% IRFIS 1966-1981 serie F	98,50	95,50	88,65	85,95
459	» » » 6% » 1967-1982 serie G	91,05	88,05	81,95	79,25
460	» » » 6% » 1969-1984 serie H	82,65	79,65	74,39	71,69
461	» » » 7% » 1971-1986 VII emissione	77,65	74,15	69,89	66,74
462	» » » 7% » 1973-1988 VIII emissione	75,55	72,05	68,00	64,85
463	» » » 9% » 1974-1989 IX emissione	94,80	90,30	85,32	81,27
464	» » » 10% » 1976-1986 XI emissione	94,50	89,50	85,05	80,55
465	Banco di Napoli 5%	87,40	84,90	78,66	76,41
466	» » 6% ord.	64,65	61,65	58,19	55,49
467	» » 6% conversione	69,00	66,00	62,10	59,40
468	» » 7% sez. C.F.	81,70	78,20	73,53	70,38

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
469	Banco di Napoli 9% sez. C.F.	94,20	89,70	84,78	80,73
470	» » 7% Cred. ind. (1971-1986) I emissione	84,45	80,95	76,01	72,86
471	» » 7% Cred. ind. (1971-1986) II emissione	83,55	80,05	75,20	72,05
472	» » 7% Cred. ind. (1972-1987) III emissione	76,00	72,50	68,40	65,25
473	» » 7% Cred. ind. (1973-1988) IV emissione	73,90	70,40	66,51	63,36
474	» » 8,50% Cred. ind. (1975-1985)	87,25	83,00	78,53	74,70
475	» » 8,50% Cred. ind. (1975-1990)	77,65	73,40	69,89	66,06
476	» » 13% Cred. ind. (1979-1984)	99,00	92,50	89,10	83,25
477	» » 13% Cred. ind. (1980-1985)	98,35	91,85	88,52	82,67
478	Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde - Milano 3,50%	91,75	90,00	82,58	81,00
479	» » » » » » 4%	94,00	92,00	84,60	82,80
480	» » » » » » 5%	67,80	65,30	61,02	58,77
481	» » » » » » 6% conv.	58,75	55,75	52,88	50,18
482	» » » » » » 13,50% 1980 5.le I e.	100,65	93,90	90,59	84,51
483	» » » » » » 13,50% 1980 10.le I emissione	99,40	92,65	89,46	83,39
484	» » » » » » 6% ord.	57,65	54,65	51,89	49,19
485	» » » » » » 9% (1975-1996).	70,90	66,40	63,81	59,76
486	» » » » » » 10% 1976 II em.	75,95	70,95	68,36	63,86
487	» » » » » » 10% 1977 II em.	76,75	71,75	69,08	64,58
488	» » » » » » 10% 1978 15.le	83,20	78,20	74,88	70,38
489	» » » » » » 12% 1979 15.le	92,20	86,20	82,98	77,58
490	» » » » » » 12% 1979 15.le II emissione	92,00	86,00	82,80	77,40
491	» » » » » » 12% 1980 15.le I em.	91,85	85,85	82,67	77,27
492	» » » » » » 13,50% 1980 15.le I emissione	97,70	90,95	87,93	81,86
493	» » » » » » 10% 1978 20.le	78,35	73,35	70,52	66,02
494	» » » » » » 10% 1978 20.le	79,65	74,65	71,69	67,19
495	» » » » » » 10% 1979 20.le I emissione	79,00	74,00	71,10	66,60
496	» » » » » » 10% 1979 20.le II emissione	78,60	73,60	70,74	66,24
497	» » » » » » 15% 1981 15.le	97,50	90,00	87,75	81,00
498	» » » » » » 6% OO.PP. (ex 5%)	56,60	53,60	50,94	48,24
499	» » » » » » 6% OO.PP.	51,15	48,15	46,04	43,34
500	» » » » » » 7% OO.PP.	58,35	54,85	52,52	49,37
501	» » » » » » 10% 1997 vent.	74,25	69,25	66,83	62,33
502	» » » » » » 10% OO.PP. 1977 dec.	84,50	79,50	76,05	71,55
503	» » » » » » 10% 1978 15.le	81,20	76,20	73,08	68,58
504	» » » » » » 10% 1978 15.le II emissione	80,75	75,75	72,68	68,18
505	» » » » » » 10% 1979 15.le	80,10	75,10	72,09	67,59
506	» » » » » » 10% 1979 15.le II emissione	87,65	82,65	78,89	74,39
507	» » » » » » 12% 1980 15.le I emissione	72,95	66,95	65,66	60,26
508	» » » » » » 10% 1976 20.le	75,60	70,60	68,04	63,54
509	» » » » » » 10% 1977 20.le	67,00	62,00	60,30	55,80
510	» » » » » » 10% 1978 20.le	76,70	71,70	69,03	64,53
511	Cassa di Risparmio di Bologna 3,50%	86,75	85,00	78,08	76,50
512	» » » 4%	82,50	80,50	74,25	72,45
513	» » » 5% II serie	85,80	83,30	77,22	74,97
514	» » » 6% II e III serie conv.	70,25	67,25	63,23	60,53

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
515	Cassa di Risparmio di Bologna 6% (ex 5%)	64,25	61,25	57,83	55,13
516	» » » 7%	64,25	60,75	57,83	54,68
517	» » » 5% OO.PP.	66,20	63,70	59,58	57,33
518	» » » 6% OO.PP.	60,50	57,50	54,45	51,75
519	» » » 7% OO.PP.	60,95	57,45	54,86	51,71
520	Monte dei Paschi di Siena 5%	102,50	100,00	92,25	90,00
521	» » » 6% conversione	98,00	95,00	88,20	85,50
522	» » » 10% 1979-1999 III	81,50	76,50	73,35	68,85
523	» » » 6%	98,00	95,00	88,20	85,50
524	» » » 6% OO.PP. (ex 5%)	98,00	95,00	88,20	85,50
525	» » » 6% OO.PP.	98,00	95,00	88,20	85,50
526	» » » 10% OO.PP. 1979-1999	81,50	76,50	73,35	68,85
527	Istituto Bancario S. Paolo di Torino 3,50%	101,75	100,00	91,58	90,00
528	» » » » 5%	87,00	84,50	78,30	76,05
529	» » » » 6% conversione	65,50	62,50	68,95	56,25
530	» » » » 6%	58,55	55,55	52,70	50,00
531	» » » » 7%	79,75	76,25	71,78	68,63
532	» » » » 9%	83,55	79,05	75,20	71,15
533	» » » » 10% I serie 1976	84,75	79,75	76,28	71,78
534	» » » » 10% II serie 1976	83,90	78,90	75,51	71,01
535	» » » » 10% III serie 1976	83,90	78,90	75,51	71,01
536	» » » » 10% IV serie 1977	83,55	78,55	75,20	70,70
537	» » » » 11% V serie 1977	87,10	81,60	78,39	73,44
538	» » » » 10% VI serie 1977	92,25	86,75	83,03	78,08
539	» » » » 11% VII serie 1977	89,55	84,05	80,60	72,95
540	» » » » 11% VIII serie 1977	89,55	84,05	80,60	75,65
541	» » » » 11% IX serie 1978	89,15	83,65	80,24	75,29
542	» » » » 10% X serie 1978	86,05	81,05	77,45	72,95
543	» » » » 12% XI serie 1978-1988	99,50	93,50	80,55	75,15
544	» » » » 11% XII serie 1978-1988	89,60	84,10	80,64	75,69
545	» » » » 11% XIII serie 1978	89,20	83,70	80,28	75,33
546	» » » » 11% XIV serie 1978	89,20	83,70	80,28	75,33
547	» » » » 12% XV serie 1979	94,95	88,95	85,46	80,06
548	» » » » 12% XVI serie 1979	96,55	90,55	86,90	81,50
549	» » » » 12% XVII serie	95,50	89,50	85,95	80,55
550	» » » » 13% XVIII serie	100,30	93,80	90,27	84,42
551	» » » » 13% XXII serie 1979-1994	95,00	88,50	85,50	79,65
552	» » » » 6% OO.PP. ex 5%	57,80	54,80	52,02	49,32
553	» » » » 6% OO.PP.	56,00	53,00	50,40	47,70
554	» » » » 7% OO.PP.	71,50	68,00	64,35	61,20
555	» » » » 9% OO.PP.	81,55	77,05	73,40	69,35
556	» » » » 10% OO.PP. 1ª 1976-1991	88,45	83,45	79,61	75,11
557	» » » » 10% OO.PP. 2ª 1976-1991	88,00	83,00	79,20	74,70
558	» » » » 10% OO.PP. 3ª 1976-1991	88,10	83,10	79,29	74,79
559	» » » » 11% OO.PP. 4ª 1977-1992	92,15	86,65	82,84	77,99
560	» » » » 11% OO.PP. 5ª 1977-1987	93,40	87,90	84,06	79,11
561	» » » » 12% OO.PP. 6ª 1977-1992	97,20	91,20	87,48	82,08
562	» » » » 12% OO.PP. 7ª 1977-1992	101,15	94,15	91,04	84,74
563	» » » » 12% OO.PP. 8ª 1977-1992	96,45	90,45	86,81	81,41
564	» » » » 12% OO.PP. 9ª 1977-1987	99,90	93,90	89,91	84,51
565	» » » » 12% OO.PP. 10ª 1978-1993	96,75	90,75	87,08	81,68
566	» » » » 12% OO.PP. 11ª 1978-1998	99,15	93,15	89,24	83,84
567	» » » » 12% OO.PP. 13ª 1978-1993	95,20	89,20	85,68	80,28
568	» » » » 13% OO.PP. 14ª 1979-1994	100,75	94,25	90,68	84,83
569	» » » » 13% OO.PP. 15ª 1979-1984	101,50	95,00	91,35	85,50
570	» » » » 13% OO.PP. 16ª 1979-1984	103,35	96,85	93,02	87,17
571	» » » » 9% s.s. EC.U. 17ª emissione 1979	102,10	97,60	91,89	87,84

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
572	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità 5,50 ventennale	91,05	88,30	81,95	79,47
573	» » » » » 6% ventennale s.o.	72,20	69,20	64,98	62,28
574	» » » » » 9% (1977-1982)	101,10	96,60	90,99	86,94
575	» » » » » 10% (5.le) s.o. (1977-1982) .	102,35	97,35	92,12	87,62
576	» » » » » 10% (5.le) s.o. (1978-1983) .	99,05	94,05	89,15	84,65
577	» » » » » 10% (5.le) s.o. (1978-1983) II e	98,70	93,70	88,83	84,33
578	» » » » » 10% (5.le) 1979-1983	99,00	94,00	89,10	84,60
579	» » » » » 13% (5.le) 1980-1985	101,50	95,00	91,35	85,50
580	» » » » » 7% decenn. II em. 1971 s.o.	101,90	98,40	91,71	88,56
581	» » » » » 7% decenn. III em. 1972 .	96,20	92,70	86,58	83,43
582	» » » » » 7% decenn. IV em. 1972. .	98,70	95,20	88,83	85,68
583	» » » » » 7% cecenn. V em. 1973 . .	93,55	90,05	84,20	81,05
584	» » » » » 7% decenn. (1974-1984) . . VII emissione	87,60	84,10	78,84	75,69
585	» » » » » 8% decenn. (1974-1984) . .	97,55	93,55	87,80	84,20
586	» » » » » 8% (10.le) s.o. (1974-1984) .	89,00	85,00	80,10	76,50
587	» » » » » 8% decenn. 1974-1984) II em	87,70	83,70	78,93	75,33
588	» » » » » 8% decenn. (1975-1985) . .	88,10	84,10	79,29	75,69
589	» » » » » 8% decenn. (1975-1985) . .	87,15	83,15	78,44	74,84
590	» » » » » 8% dec.s.o. (1975-1985) III tr	83,25	79,25	74,93	71,33
591	» » » » » 9% decenn. (1976-1986) I .	85,25	80,75	76,73	72,68
592	» » » » » 9% decenn. (1976-1986) II e	87,15	82,65	78,44	74,39
593	» » » » » 10% decenn. (1977-1987) . .	91,25	86,25	82,13	77,63
594	» » » » » 10% decenn. (1977-1987) . . II emissione	90,60	85,60	81,54	77,04
595	» » » » » 7% decenn. VI em. 1973. .	89,95	86,45	80,96	77,81
596	» » » » » 10% (10.le) s.o. (1978-1988) .	87,80	82,80	79,02	74,52
597	» » » » » 13% decenn. 1979-1989 . . .	103,50	97,00	93,15	87,30
598	» » » » » 13% decenn. 1979-1989 . . .	104,50	98,00	94,05	88,20
599	» » » » » 13% (10.le) s.o. (1980-1990) .	104,50	98,00	94,05	88,20
600	» » » » » 10% (10.le) s.o. (1978-1988 .	92,20	87,20	82,98	78,48
601	» » » » » 7% quind. s.o. I em. 1970 .	82,85	79,35	74,54	71,42
602	» » » » » 7% quind. s.o. II em. . . .	98,75	95,25	88,88	85,73
603	» » » » » 7% quind. s.o. III em. . .	82,90	79,40	74,61	71,46
604	» » » » » 7% quind. s.o. IV em. . . .	77,85	74,35	70,07	66,92
605	» » » » » 7% quind. s.o. V em. . . .	75,95	72,45	68,36	65,21
606	» » » » » 7% quind. s.o. VI em. . .	72,65	69,15	65,39	62,24
607	» » » » » 7% quind. s.o. VII em. . .	72,35	68,85	65,12	61,97
608	» » » » » 7% quind. (1973-1988) . . VIII emissione	72,25	68,75	65,03	61,88
609	» » » » » 7% quind. (1974-1989) IX em	73,50	70,00	66,15	63,00
610	» » » » » 8% quind. (1974-1989) I em.	77,90	73,90	70,11	66,51
611	» » » » » 8% quind. (1974-1989) II em.	84,35	80,35	75,92	72,32
612	» » » » » 8% quind. 1975-1990) I em.	75,55	71,55	68,00	64,40
613	» » » » » 8% quind. (1975-1990) II em.	82,40	78,40	74,16	70,56
614	» » » » » 9% quind. (1976-1991) I em.	82,90	78,40	74,61	70,56
615	» » » » » 9% quind. (1976-1991) II em.	95,25	90,75	83,73	81,68
616	» » » » » 10% quind. (1976-1991) . . .	90,20	85,20	81,18	76,68
617	» » » » » 10% quind. (1977-1992) . . .	94,65	89,65	85,19	80,69
618	» » » » » 10% quind. (1977-1992) II em.	91,50	86,50	82,35	77,85
619	» » » » » 10% quind. (1978-1993) . .	88,90	83,90	80,01	75,51
620	» » » » » 10% quind. s.o. (1978-1993) II emissione	86,60	81,60	77,94	73,44
621	» » » » » 13% (15.le) s.o. 1980-1995 .	105,80	99,30	95,22	89,37

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
622	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità 7% vent. I em. s.o. .	63,30	59,80	57,97	53,82
623	» » » » » 7% vent. II em. 1972 s.o. .	61,65	58,15	55,49	52,34
624	» » » » » 7% vent. III em. 1972-1992	60,80	57,30	54,72	51,57
625	» » » » » 7% vent. IV em. 1973. . .	61,60	58,10	55,44	52,29
626	» » » » » 7% vent. V em. 1973 . . .	60,50	57,00	54,45	51,30
627	» » » » » 7% vent. VI em. 1974-1994	63,25	59,75	56,93	53,78
628	» » » » » 8% vent. 1974-1994 .	65,20	61,20	58,68	60,48
629	» » » » » 8% vent. 1975-1995 .	61,60	57,60	55,44	51,84
630	» » » » » 8% vent. 1976-1996 .	72,10	68,10	64,89	61,29
631	» » » » » 9% vent. I em. 1976-1996	80,95	76,45	72,86	68,81
632	» » » » » 9% vent. II em. 1976-1996	81,80	77,30	73,62	69,57
633	» » » » » 10% vent. 1977-1997 . .	88,55	83,55	79,70	75,20
634	» » » » » 6% s.s. Export 1965-1989 .	69,85	66,85	62,87	60,17
635	» » » » » 6% O. str. Mezz. s.s. V em. 1966-1981	98,75	95,75	88,88	86,18
636	» » » » » 6% s.s. Svil. Ind. emiss. I .	93,65	90,65	84,29	81,59
637	» » » » » 6% s.s. Svil. Ind. serie A .	97,00	94,00	87,30	84,60
638	» » » » » 7% s.s. Svil. Ind. serie B	84,40	80,90	75,96	72,81
639	» » » » » 7% s.s. Svil. Inc. serie C .	88,90	85,40	80,01	76,86
640	» » » » » 7% s.s. Svil. Ind. serie D .	80,15	76,65	72,14	68,99
641	» » » » » 8% s.s. Svil. Ind. serie D . (1975-1986)	88,40	84,40	79,56	75,96
642	» » » » » 8% s.s. Svil. Ind. serie E .	85,35	81,35	76,82	73,22
643	» » » » » 7% s.s. Svil. Ind. serie E (1971-1986)	87,85	84,35	79,05	75,92
644	» » » » » 7% s.s. Svil. Ind. serie F .	75,40	71,90	67,86	64,71
645	» » » » » 8% s.s. Svil. Ind. serie F . (1975-1987)	86,40	82,40	77,76	74,16
646	» » » » » 7% s.s. Svil. Ind. serie G .	76,35	72,85	68,72	65,57
647	» » » » » 9% s.s. Svil. Ind. serie G (1970-1985)	87,90	83,40	79,11	75,06
648	» » » » » 7% s.s. Svil. Ind. serie H .	77,25	73,75	69,53	66,38
649	» » » » » 8% s.s. Svil. Ind. serie H . (1970-1988)	80,10	76,10	72,09	68,49
650	» » » » » 10% s.s. Svil. Ind. serie H . (1970-1985)	94,00	89,00	84,60	80,10
651	» » » » » 7% s.s. Svil. Ind. serie I . (1970-1985)	72,75	69,25	65,48	62,33
652	» » » » » 10% s.s. Svil. Ind. serie L .	89,00	84,00	80,10	75,60
653	» » » » » 8% s.s. Svil. Ind. serie M . (1970-1985)	79,30	75,30	71,37	67,77
654	» » » » » 10% s.s. Svil. Ind. serie M .	93,95	88,95	84,56	80,06
655	» » » » » 8% s.s. Svil. Ind. serie O	77,00	73,00	69,30	65,70
656	» » » » » 10% s.s. Svil. Ind. serie O (1970-1985)	84,00	79,00	75,60	71,10
657	» » » » » 9% s.s. Svil. Ind. serie Q . (1970-1985)	80,00	75,50	72,00	67,95
658	» » » » » 9% s.s. Svil. Ind. serie P . (1970-1985)	83,50	79,00	75,15	71,10
659	» » » » » 10% s.s. Svil. Ind. serie R . (1970-1985)	86,85	81,85	78,17	73,67
660	» » » » » 10% s.s. Svil. Ind. serie S . (1970-1985)	94,75	89,75	85,28	80,87
661	» » » » » 10% s.s. Svil. Ind. serie T .	88,50	83,50	79,65	75,15
662	Istituto Nazionale Credito Edilizio 9%.	84,30	79,80	75,87	71,82
663	» » » » 10%	87,25	82,25	78,53	74,03

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
664	Istituto Nazionale Credito Edilizio 10% (1978-1997)	87,30	82,30	78,57	74,07
665	» » » » 10% (1978-1997)	88,30	83,30	79,47	74,97
666	Mediocredito Centrale 7% (1971-1981) II emissione	100,90	97,40	90,81	87,66
667	» » 7% (1972-1982) I emissione	97,50	94,00	87,75	84,60
668	» » 7% (1972-1982) II emissione	94,50	91,00	85,05	81,90
669	» » 7% (1973-1983) I emissione	89,35	85,85	80,42	77,27
670	» » 7% (1973-1983) II emissione	88,75	85,25	79,88	76,73
671	» » 8% (1974-1982)	95,65	91,65	86,09	82,49
672	» » 9% (1974-1982)	96,00	91,50	86,40	82,35
673	» » 9% (1975-1983)	96,35	91,85	86,72	82,67
674	» » 10% (1976-1984)	93,45	88,45	84,11	79,61
675	» » 10% (1978-1984)	97,40	92,40	87,66	83,16
676	» Reg. Lombardo 7% (1973-1988)	69,65	66,15	62,69	59,54
677	» » » 13% (1979-1983) III emissione	82,90	76,40	74,51	68,76
678	» » » 13% (1979-1989) I emissione	95,45	88,95	85,91	80,06
679	» » » 13% (1979-1987) II emissione	95,15	88,65	85,64	79,79
680	» » » 13% (1979-1987) IV emissione	94,65	88,15	85,19	79,34
681	» » » 13% (1980-1985) I emissione	99,45	92,95	89,51	83,66
682	Consorzio Nazionale Cred. Agrario Miglioram. - Serie D 5% (1953-1983)	79,90	77,40	71,91	69,66
683	» » » » » - Serie F 5% (1963-1993)	44,50	42,00	40,55	37,80
684	» » » » » - Serie G 6% (1970-1995)	53,75	50,75	48,38	45,68
685	» » » » » - Serie H 7% s.s.	73,00	69,50	65,70	62,55
686	» » » » » - Serie B 7%	96,00	92,50	86,40	83,25
687	» » » » » - Serie I 8%	77,90	73,90	70,11	66,51
688	» » » » » - Serie 75/L 9%	88,50	84,00	79,65	75,60
689	» » » » » - Serie 77/M 10%	97,45	92,45	87,71	83,21
690	» » » » » - Serie O 10% (1979-99)	93,15	88,15	83,84	79,34
691	» » » » » - Serie N 10% (1978-98)	95,00	90,00	85,50	81,00
692	Istituto Mobiliare Italiano 5% XXIII emissione	94,60	92,10	85,14	82,89
693	» » » 5,50% XXIV »	90,60	87,85	81,54	79,07
694	» » » 6% XXV »	92,05	89,05	82,85	80,15
695	» » » 6% XXVI »	72,25	69,25	65,03	62,33
696	» » » 6% XXVII »	66,55	63,55	59,90	57,20
697	» » » 7% XXVIII »	71,05	67,55	63,95	60,80
698	» » » 7% XXIX »	72,15	68,65	64,94	61,79
699	» » » 7% XXX 1970-87	87,95	84,45	79,16	76,01
700	» » » 7% XXXII em. (1971-1983)	91,95	88,45	82,76	79,61
701	» » » 7% XXXIII em. non optate 1972-1988	71,10	67,60	63,99	60,84
702	» » » 7% XXXIV em. 1971-1991	62,65	59,15	56,39	53,24
703	» » » 7% XXXV em. 1972-1987	74,60	71,10	67,14	63,99
704	» » » 37 - 7% 1973-1994	65,15	61,65	58,64	55,49
705	» » » 38 - 7% 1973-1994	61,80	58,30	55,62	52,47
706	» » » 39 - 7% 1973-1991	66,50	63,00	59,85	56,70
707	» » » 40 - 7% 1973-1993	99,00	95,50	89,10	85,95
708	» » » 41 - 8% 1974-1992	69,65	65,65	62,69	59,09
709	» » » 42 - 8% 1974-1994	58,35	54,35	52,52	48,92
710	» » » 43 - 8% 1974-1994	85,90	81,90	77,31	73,71
711	» » » 45 - 8% 1975-1985	83,90	79,90	75,51	71,91
712	» » » 46 - 8% 1975-1990	72,25	68,25	65,03	61,43
713	» » » *47 - 8% 1976-1982	95,30	91,30	85,77	82,17
714	» » » 48 - 10% 1975-1986	85,10	80,10	76,59	72,09
715	» » » 49 - 10% 1975-1993	66,50	61,50	59,85	55,35
716	» » » 50 - 10% 1976-1983	67,30	62,30	60,57	56,07
717	» » » 51 - 10% 1976-1986	88,20	83,20	79,38	74,88
718	» » » 52 - 10% 1976-1987	87,80	82,80	79,02	74,52

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
719	Istituto Mobiliare Italiano 53 - 10% 1976-1981	100,85	95,85	90,77	86,27
720	» » » 54 - 10% 1977-1988	80,95	75,95	72,86	68,36
721	» » » 55 - 12% 1977-1983	97,15	91,15	87,44	82,04
722	» » » 56 - 12% 1977-1989	85,75	79,75	77,18	71,78
723	» » » 59 - 12% 1977-1983	97,75	91,75	87,98	82,58
724	» » » 60 - 12% 1978-1990	88,60	82,60	79,74	74,34
725	» » » 61 - 12% 1978-1983	98,90	92,90	89,01	83,61
726	» » » 63 - 10% 1978-1983	96,60	91,60	86,94	82,44
727	» » » 64 - 10% 1978-1985	87,60	82,60	78,84	74,34
728	» » » 65 - 12% 1978-1986	95,35	89,35	85,82	80,42
729	» » » 67 - 11% 1978-1989	94,00	88,50	84,69	79,65
730	» » » 68 - 13% 1978-1983	101,25	94,75	91,13	85,28
731	» » » 69 - 13% 1978-1988	89,25	82,75	83,33	74,48
732	» » » 71 - 13% 1979-1985	101,05	94,55	90,95	85,10
733	» » » Sez. Aut. Cred. Nav. 1973-1991 7%	71,40	67,90	64,26	61,11
734	» » » » » » » 1975-1990 10%	92,90	87,90	83,61	79,11
735	» » » » » » » 1967-1983 6%	89,05	86,05	80,15	77,45
736	» » » » » » » 1970-1987 7%	75,00	71,50	67,50	64,35
737	» » » 6,50% serie speciale 1964	88,75	85,50	79,88	76,95

(4556)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Iscrizione dell'associazione denominata « AS.P.OR. - Associazione di produttori ortofrutticoli », in Foggia, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

Con decreto ministeriale 24 luglio 1981 è stata accertata la sussistenza nell'associazione denominata « AS.P.OR. - Associazione produttori ortofrutticoli », in Foggia, via Montegrappa n. 72, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622, e del relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta al n. 83 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della legge citata e ad essa è riconosciuta, a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la personalità giuridica di diritto privato.

(4812)

Iscrizione dell'associazione denominata « Italia » - Associazione tra produttori ortofrutticoli del territorio delle province di Agrigento e Caltanissetta, in Canicattì, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

Con decreto ministeriale 24 luglio 1981 è stata accertata la sussistenza nell'associazione denominata « Italia » - Associazione tra produttori ortofrutticoli del territorio delle province di Agrigento e Caltanissetta, in Canicattì, contrada Aquilata, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622, e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta al n. 84 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della legge citata e ad essa è riconosciuta, a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la personalità giuridica di diritto privato.

(4813)

Cancellazione dall'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli del Consorzio cooperative agricole « Etna », in Catania.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1981 l'associazione Consorzio provinciale cooperative agricole « Etna », in Catania, è stata cancellata dal n. 62 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli. Per effetto di tale cancellazione l'associazione stessa perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato ad essa riconosciuta con decreto ministeriale 15 dicembre 1979.

(4977)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di S. Pietro in Cariano

Con decreto interministeriale 20 luglio 1981, n. 55, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile infrastruttura D.A.T. « Cà Balcana » riportato in catasto del comune di S. Pietro in Cariano (Verona) al foglio XIII, mappali n. 118 di mq 149 e n. 119 di mq 421, per una superfice totale di mq 570.

(4976)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio provinciale di un relitto stradale in comune catastale di Romagnano

Con deliberazione 12 giugno 1981, n. 7189, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 901/5 in partita tavolare 733 del comune catastale di Romagnano dal demanio al patrimonio provinciale.

(4874)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso cumulativo, per titoli, per il trasferimento a sedici segreterie comunali di classe seconda vacanti in tutto il territorio della Repubblica.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, relativo alla documentazione nei pubblici concorsi, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso cumulativo, per titoli, per il trasferimento alle seguenti segreterie dei comuni della classe seconda vacanti in tutto il territorio della Repubblica:

Agrigento: Palma di Montechiaro;
Bari: Ruvo di Puglia;
Cosenza: Rende;
Cuneo: Savigliano;
Grosseto: Roccastrada;
Latina: Aprilia;
Novara: Oleggio;
Pescara: Montesilvano;
Potenza: Lagonegro; Rionero in Vulture;
Ragusa: Pozzallo;
Salerno: Capaccio;
Siracusa: Carlentini;
Treviso: Valdobbiadene;
Udine: Gemona del Friuli;
Vicenza: Cassola.

Art. 2.

A detto concorso possono partecipare, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, i segretari generali di 2ª classe i quali abbiano almeno due anni di titolarità ininterrotta nell'ultima sede di servizio alla data del presente bando.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto, gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale di L. 1.000 (mille), quale tassa di concorso, intestato alla prefettura di Roma, con la indicazione della causale del versamento.

Art. 4.

Nella domanda devono essere indicate, nell'ordine di preferenza, le sedi per le quali il candidato intende concorrere.

Ai sensi della nota marginale all'art. 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, la domanda va redatta in carta semplice. Ad essa vanno allegati in bollo i documenti che il candidato ritiene di produrre nel proprio interesse (diploma di laurea, abilitazione all'esercizio delle professioni di procuratore legale, avvocato, notaio, diplomi dei corsi di perfezionamento per segretari comunali, attestazioni di servizi prestati in qualità di reggente o di supplente o con incarichi vari, pubblicazioni, ecc.), nonché un elenco di tutti i titoli esibiti compilato con la massima cura e precisione.

Art. 5.

Le assegnazioni dei vincitori alle singole sedi messe a concorso saranno disposte secondo l'ordine della graduatoria formata dalla commissione giudicatrice e delle preferenze indicate dai candidati nella domanda di ammissione. A parità di merito ha la precedenza il candidato con maggiore anzianità, stabilita a norma dell'art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748.

La graduatoria avrà validità di quarantacinque giorni.

Roma, addì 30 luglio 1981

p. *Il Ministro*: CORDER

(4786)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a diciassette posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Viterbo.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 2° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 12, parte seconda, del 15 giugno 1981, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Viterbo 29 marzo 1980, n. 6136, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a diciassette posti di sostituto, bandito con ordinanza 14 aprile 1978.

(4902)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a centocinque posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Cuneo.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 1° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 10, parte seconda, del 15 maggio 1981, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Cuneo 31 dicembre 1980, n. 1323/2, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a centocinque posti di sostituto, bandito con ordinanza 20 febbraio 1980, n. 810/2.

(4903)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a quattro posti di aiuto-bibliotecario presso l'Università degli studi di Milano

E' indetto pubblico concorso, per esami, a quattro posti di aiuto-bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche della facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici presso l'Università degli studi di Milano.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(4985)

Concorsi pubblici, per titoli, per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti al conferimento di supplenze temporanee presso le università e gli istituti di istruzione universitaria.

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli, per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti al conferimento di supplenze temporanee su posti di organico delle carriere del personale non docente universitario in applicazione dell'art. 2 della legge 27 febbraio 1980, n. 38, presso le Università sottoindicate:

Firenze;
Genova;
Palermo;
Pavia;
Istituto universitario orientale di Napoli;
Scuola normale di Pisa.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi rivolgersi agli uffici del personale delle singole università e degli istituti di istruzione universitaria.

Dopo la pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* i bandi di concorso saranno affissi all'albo ufficiale dell'università o istituto di istruzione universitaria per la durata di cinque giorni. Le domande di partecipazione ai concorsi debbono pervenire al competente ufficio entro e non oltre il decimo giorno successivo a quello di affissione all'albo dell'ateneo del bando di concorso.

E' consentita la presentazione di domande di partecipazione ai concorsi di cui al presente avviso per una sola università o istituto di istruzione universitaria.

(4984)

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore presso l'osservatorio vesuviano di Ercolano (specializzazione laboratorio sismico).

La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio vesuviano di Ercolano (specializzazione laboratorio sismico), indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1980, registro n. 47 Istruzione, foglio n. 207, avrà luogo il giorno 29 settembre 1981, con inzio alle ore 9,30, presso l'osservatorio vesuviano di Ercolano (Napoli).

(4959)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1981, n. **40**.

Norme disciplinanti il conferimento di supplenza dei dipendenti temporaneamente assenti titolari di una posizione funzionale assegnata nei servizi dell'unità sanitaria locale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 30 *aprile* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale può conferire l'esercizio delle funzioni in via di supplenza nell'ambito di posizioni funzionali resesi temporaneamente vacanti per assenza o impedimento del personale individuato ai sensi delle leggi regionali 26 novembre 1979, n. 59 e 24 maggio 1980, n. 70 nonchè incluso nei ruoli nominativi predisposti e pubblicati ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 oltre che utilizzato a norma dell'art. 64, secondo comma dello stesso decreto.

Il comitato di gestione può provvedere a quanto indicato al precedente comma fino all'inquadramento definitivo del personale nelle piante organiche di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonchè fino all'attivazione dei processi di trasferimento e di comando previsti dagli articoli 39, 40, 41, 42 e 44 del predetto decreto, osservando i criteri e le modalità fissati nella presente legge.

In conformità ai principi generali in materia di pubblico impiego, per posizioni funzionali temporaneamente vacanti devono intendersi quelle per le quali sia stato adottato da parte del comitato di gestione apposito provvedimento, esecutivo ai sensi di legge, deliberante la concessione di un periodo di congedo straordinario oppure di aspettativa o comunque, di un periodo di assenza normativamente riconosciuta al titolare della posizione funzionale di cui al precedente primo comma.

Le posizioni funzionali temporaneamente vacanti, devono essere riconducibili ad atti formalmente adottati e come tali si intendono, altresì, quelle venutesi a creare a seguito dell'applicazione delle norme di cui al successivo art 3.

La supplenza ha lo scopo di risolvere l'inattività dei servizi e non è ammessa in presenza di una dotazione organica idonea e sufficiente.

Art. 2.

In possesso dei requisiti professionali necessari è condizione indispensabile per lo svolgimento dei poteri surrogatori della titolarità della posizione funzionale.

Non sono consentite investiture di fatto o mantenimento di funzioni superiori.

Nel caso in cui un dipendente si trovi giuridicamente investito delle funzioni vicarie, la supplenza del titolare deve essere conferita a chi di diritto esercita le funzioni vicarie stesse.

Il personale medico degli ospedali è tenuto alla continuità delle prestazioni ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128; in ogni caso è fatto salvo quanto previsto dal secondo comma del presente articolo.

Art. 3.

Ai fini del conferimento delle supplenze, il comitato di gestione, analogamente a quanto dispone l'art. 13, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, utilizza la eventuale precedente graduatoria concorsuale, approvata con atto esecutivo ai sensi di legge, disponibile in relazione alla posizione funzionale oggetto della supplenza stessa.

Nel caso in cui detta graduatoria non esista o comunque sia stata esaurita, il comitato di gestione promuove la copertura temporanea della posizione funzionale mediante il ricorso alla indizione di avviso pubblico di supplenza da deliberarsi nei modi e nelle forme di legge.

L'uso del potere di supplenza non può comunque essere esercitato qualora la deliberazione di cui all'art. 1 preveda un periodo di tempo inferiore ai trenta giorni e non può essere attivato per un periodo superiore a sei mesi.

La supplenza può decadere in qualsiasi momento col venir meno dei presupposti che la determinarono.

Al termine del semestre, permanendo i motivi che giustificarono l'adozione dell'atto deliberativo di cui al terzo comma dell'art. 1 il comitato di gestione può riaprire il procedimento di cui al precedente secondo comma.

L'avviso è esposto al pubblico per dieci giorni assicurandone parimenti la massima diffusione e conterrà la indicazione dei requisiti generali e specifici necessari per svolgere legittimamente le funzioni temporaneamente attribuibili.

Per i predetti requisiti si fa rinvio alla normativa già vigente per la copertura della posizione funzionale oggetto dell'avviso di supplenza.

La supplenza è conferita al candidato collocatosi utilmente in graduatoria e che abbia ottenuto maggior punteggio in base ai titoli da valutarsi secondo i criteri validi per il pubblico concorso in conformità a quanto indicato al precedente comma.

Il conferimento di una supplenza non precostituisce titolo per l'assegnazione di nuove supplenze né motivo di esclusione da altre graduatorie.

Art. 4.

Per i criteri di determinazione del trattamento economico e degli istituti normativi di carattere economico si rinvia a quanto dispone l'art. 82, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, intendendosi pertanto applicabili le norme e gli accordi vigenti per i dipendenti degli ex enti ospedalieri.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 23 aprile 1981

p. *Il presidente*: BARTOLINI
(incaricato con D.P.G.R. n. 570 del 30-7-1980)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 10 *marzo* 1981 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 13 *aprile* 1981.

(3976)

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1981, n. 41.

Proroga dei termini di cui alla legge regionale n. 24/80 - Disciplina delle agevolazioni finanziarie regionali per le attività di cava.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *dell'*8 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il primo anno di applicazione della legge regionale 27 marzo 1980, n. 24, recante norme per la disciplina delle agevolazioni finanziarie regionali per le attività di cava, termini indicati agli articoli 3, terzo comma e 7, settimo comma, vengono prorogati rispettivamente dal 31 dicembre 1980 al 30 aprile 1981 e dal 30 marzo 1981 al 30 luglio 1981. Le associazioni intercomunali deliberano con unico atto per tutti i piani aziendali ed interaziendali o programmi di investimento pervenuti al loro esame entro il predetto termine del 31 luglio 1981 con provvedimento preso nei 60 giorni da tale data. Piani aziendali ed interaziendali o programmi di investimento pervenuti successivamente al 31 luglio 1981 saranno esaminati nell'anno successivo alle scadenze ordinariamente previste dalla legge regionale 27 marzo 1980, n. 24.

Art. 2.

In sede di approvazione dei piani aziendali ed interaziendali o programmi di investimento pervenuti all'esame delle associazioni intercomunali competenti entro il 31 luglio 1981, le associazioni intercomunali stesse potranno concedere le agevolazioni finanziarie anche per interventi previsti da piani e da programmi di investimento, rispondenti al programma regionale di cui all'art. 2 della legge regionale 27 marzo 1980, n. 24, in relazione ai quali si siano avviate attività di realizzazione delle opere, lavori ed operazioni, purchè tali attività abbiano avuto inizio in data successiva al 1° gennaio 1981.

A tal fine gli operatori interessati sono tenuti ad allegare alla domanda di cui al primo comma dell'art. 7 della legge regionale 27 marzo 1980, n. 24, un'attestazione rilasciata dal comune competente per territorio, nella quale sia indicata la data effettiva di inizio delle opere, lavori ed operazioni e sia precisato lo stato di avanzamento delle stesse.

Art. 3.

Per il primo anno di applicazione della legge regionale 27 marzo 1980, n. 24 le domande di contributo regionale, presentate nell'anno 1980 in conformità alle leggi regionali 5 agosto 1974, n. 46, 11 gennaio 1975, n. 2, 18 maggio 1976, n. 20 e non finanziate possono essere ripresentate ai sensi e per gli effetti della citata legge regionale 27 marzo 1980, n. 24 e dovranno pervenire all'esame delle associazioni intercomunali competenti entro il predetto termine del 31 luglio 1981.

Le agevolazioni finanziarie per gli interventi, riproposti in piani e programmi di investimento, rispondenti al programma regionale di cui all'art. 2 della legge regionale 27 marzo 1980, n. 24, potranno essere concesse anche ove si siano avviate, posteriormente alla data di presentazione dell'originaria domanda, attività di realizzazione delle opere, lavori ed operazioni non concluse alla data del 31 dicembre 1980.

A tal fine gli operatori interessati sono tenuti ad allegare alla domanda di cui al primo comma dell'art. 7 della legge regionale 27 marzo 1980, n. 24 l'attestazione di cui al secondo comma del precedente art. 2.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 30 aprile 1981

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 24 *marzo* 1981 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 23 *aprile* 1981.

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1981, n. 42.

Proroga termini di cui alla legge regionale n. 23/80 - Disciplina delle agevolazioni finanziarie regionali in materia di ricettività turistico-alberghiera e strutture complementari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *dell'*8 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il primo anno di applicazione della legge regionale 27 marzo 1980, n. 23, recante norme per la disciplina delle agevolazioni finanziarie regionali in materia di ricettività turistico-alberghiera e strutture complementari, i termini indicati agli articoli 3, terzo comma e 7, settimo comma, vengono prorogati rispettivamente dal 31 dicembre 1980 al 30 aprile 1981 e dal 30 marzo 1981 al 31 luglio 1981. Le associazioni intercomunali deliberano con unico atto per tutti i piani aziendali ed interaziendali o programmi di investimento pervenuti al loro esame entro il predetto termine del 31 luglio 1981, con provvedimento preso nei 60 giorni da tale data. Piani aziendali ed interaziendali o programmi di investimento pervenuti successivamente al 31 luglio 1981 saranno esaminati nell'anno successivo alle scadenze ordinariamente previste dalla legge regionale 27 marzo 1980, n. 23.

Art. 2.

In sede di approvazione dei piani aziendali ed interaziendali o programmi di investimenti pervenuti all'esame delle associazioni intercomunali competenti entro il 31 luglio 1981, le associazioni intercomunali stesse potranno concedere le agevolazioni finanziarie anche per interventi previsti da piani e da programmi di investimento, rispondenti al programma regionale di cui all'art. 2 della legge regionale 27 marzo 1980, n. 23, in relazione ai quali si siano avviate attività di realizzazione delle opere, lavori ed operazioni, purchè tali attività abbiano avuto inizio in data successiva al 1° gennaio 1981.

A tal fine gli operatori interessati sono tenuti ad allegare alla domanda di cui al primo comma dell'art. 7 della legge regionale 27 marzo 1980, n. 23 un'attestazione rilasciata dal comune competente per territorio, nella quale sia indicata la data effettiva di inizio delle opere, lavori ed operazioni e sia precisato lo stato di avanzamento delle stesse.

Art. 3.

Per il primo anno di applicazione della legge regionale 27 marzo 1980, n. 23, le domande di contributo regionale, presentate nell'anno 1980 in conformità alle leggi regionali 5 settembre 1974, n. 60 e 29 gennaio 1973, numeri 9 e 10 e non finanziate possono essere ripresentate ai sensi e per gli effetti della citata legge regionale 27 marzo 1980, n. 23 e dovranno pervenire all'esame delle associazioni intercomunali competenti entro il predetto termine del 31 luglio 1981.

Le agevolazioni finanziarie per gli interventi, riproposti in piani e programmi di investimento, rispondenti al programma regionale di cui all'art. 2 della legge regionale 27 marzo 1980, n. 23, potranno essere concesse anche ove si siano avviate, posteriormente alla data di presentazione dell'originaria domanda, attività di realizzazione delle opere, lavori ed operazioni non concluse alla data del 31 dicembre 1980.

A tal fine gli operatori interessati sono tenuti ad allegare alla domanda di cui al primo comma dell'art. 7 della legge regionale 27 marzo 1980, n. 23, l'attestazione di cui al secondo comma del precedente art. 2.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 30 aprile 1981

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 24 marzo 1981 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il 23 aprile* 1981.

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1981, n. 43.

Proroga termini di cui alla legge regionale n. 22/80 - Disciplina delle agevolazioni finanziarie regionali per le attività produttive e artigianato.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *dell'8 maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il primo anno di applicazione della legge regionale 27 marzo 1980, n. 22, recante norme per la disciplina delle agevolazioni finanziarie regionali per le attività produttive e l'artigianato, i termini indicati agli articoli 3, terzo comma e 7, settimo comma, vengono prorogati rispettivamente dal 31 dicembre 1980 al 30 aprile 1981 e dal 30 marzo 1981 al 31 luglio 1981. Le associazioni intercomunali deliberano con unico atto per tutti i piani aziendali ed interaziendali o programmi di investimento pervenuti al loro esame entro il predetto termine del 31 luglio 1981 con provvedimento preso nei 60 giorni da tale data. Piani aziendali ed interaziendali o programmi di investimento pervenuti successivamente al 31 luglio 1981 saranno esaminati nell'anno successivo alle scadenze ordinariamente previste dalla legge regionale 27 marzo 1980, n. 22.

Art. 2.

In sede di approvazione dei piani aziendali ed interaziendali o programmi di investimento pervenuti all'esame delle associazioni intercomunali competenti entro il 31 luglio 1981, le associazioni intercomunali stesse potranno concedere le agevolazioni finanziarie anche per interventi previsti da piani e da programmi di investimento, rispondenti al programma regionale di cui all'art. 2 della legge regionale 27 marzo 1980, n. 22, in relazione ai quali si siano avviate attività di realizzazione delle opere, lavori ed operazioni, purché tali attività abbiano avuto inizio in data successiva al 1° gennaio 1981.

A tal fine gli operatori interessati sono tenuti ad allegare alla domanda di cui al primo comma dell'art. 7 della legge regionale 27 marzo 1980, n. 22 un'attestazione rilasciata dal comune competente per territorio, nella quale sia indicata la data effettiva di inizio delle opere lavori ed operazioni e sia precisato lo stato di avanzamento delle stesse.

Art. 3.

Per il primo anno di applicazione della legge regionale 27 marzo 1980, n. 22, le domande di contributo regionale presentate nell'anno 1980 in conformità della legge regionale 24 luglio 1973, n. 42, pervenute successivamente alla data del 30 settembre 1980, e non finanziate, possono essere ripresentate ai sensi e per gli effetti della citata legge regionale 27 marzo 1980, n. 22 e dovranno pervenire all'esame delle associazioni intercomunali competenti entro il predetto termine del 31 luglio 1981.

Le agevolazioni finanziarie per gli interventi, riproposti in piani e programmi di investimento, rispondenti al programma regionale di cui all'art. 2 della legge regionale 27 marzo 1980, n. 22 potranno essere concesse anche ove si siano avviate, posteriormente alla data di presentazione dell'originaria domanda, attività di realizzazione delle opere, lavori di operazioni non concluse alla data del 31 dicembre 1980.

A tal fine gli operatori interessati sono tenuti ad allegare alla domanda di cui al primo comma dell'art. 7 della legge regionale 27 marzo 1980, n. 22 l'attestazione di cui al secondo comma del precedente art. 2.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 30 aprile 1981

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 24 marzo 1981 *ed è stata vistata dal commissorio del Governo il 23 aprile* 1981.

(4265)

LEGGE REGIONALE 11 maggio 1981, n. 44.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 36 del 1980. Disciplina transitoria per la coltivazione di cave e torbiere.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 15 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono introdotte nella legge regionale 30 aprile 1980, n. 36, le modifiche e le integrazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Il quinto comma dell'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 36, è sostituito dal seguente:

« Entro tre mesi dall'approvazione del piano delle attività estrattive, i comuni interessati dovranno adeguare ad esso gli strumenti urbanistici prevedendo anche, se del caso, nelle aree incluse nel piano stesso, la localizzazione di insediamenti industriali aventi finalità di prima o seconda lavorazione dei materiali estratti o comunque complementari all'attività di cava ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 36 è sostituito dal seguente:

« Nelle aree destinate alle attività di cava sono consentiti anche insediamenti industriali aventi finalità di prima o seconda lavorazione o comunque complementari all'attività medesima, in conformità a quanto previsto al precedente art. 2, quinto comma ».

Art. 4.

Nel primo comma dell'art. 11 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 36, dopo la parola « conduttori » sono aggiunte le parole « o gli eventuali ad essi subentranti ».

Dopo il primo comma dell'art. 11 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 36, sono inseriti i seguenti due comma:

« Nel caso in cui l'attività estrattiva sia stata sospesa posteriormente alla data del 31 maggio 1979, a richiesta del conduttore o dell'eventuale suo subentrante da avanzarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune fisserà un termine non superiore a tre mesi per la presentazione, ai sensi dell'art. 4, della domanda di autorizzazione per la ripresa dell'attività estrattiva.

Nel caso in cui il conduttore o l'eventuale suo subentrante siano persone diverse dal proprietario della cava e lascino scadere inutilmente il termine di cui al primo comma, il comune fisserà, su richiesta del proprietario della cava da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un termine non superiore a tre mesi per la presentazione, ai sensi dell'art. 4, della domanda di autorizzazione, a nome proprio e di suo avente causa, per la ripresa dell'attività estrattiva ».

Il secondo comma dell'art. 11 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 36 (ora quarto comma) è sostituito dal seguente:

« Ove non ostino motivi di interesse pubblico, i comuni interessati adottano, entro sei mesi dalla richiesta di autorizzazione, varianti agli strumenti urbanistici allo scopo di consentire la prosecuzione dell'attività estrattiva, prevedendo anche, se del caso, nelle aree incluse nel piano stesso, la localizzazione di insediamenti industriali aventi finalità di prima o seconda lavorazione dei materiali estratti o comunque complementari all'attività di cava ».

Il quinto comma dell'art. 11 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 36 (ora settimo) è sostituito dal seguente:

« Qualora l'autorizzazione non venga richiesta nei termini previsti al primo, secondo e terzo comma, l'attività estrattiva deve cessare alla scadenza dei termini stessi ».

Dopo l'ultimo comma dell'art. 11 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 36 è aggiunto il seguente:

« La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui il proprietario della cava non si sia avvalso della facoltà di cui al terzo comma del presente articolo ».

Art. 5.

Nel primo comma dell'art. 12 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 36 le parole « entro il termine di cui al primo comma » sono sostituite dalle seguenti « entro i termini di cui al primo, secondo e terzo comma ».

Art. 6.

Il secondo comma dell'art. 16 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 36, è sostituito dal seguente:

« Qualora l'imprenditore sia persona diversa dal proprietario, a quest'ultimo la giunta regionale può fissare un termine non superiore a sei mesi, per chiedere un'autorizzazione a nome proprio, o per farla chiedere ad un suo avente causa con l'avvertimento che, decorso inutilmente il termine, la cava o torbiera dovrà considerarsi entrata nel patrimonio indisponibile della Regione ».

Art. 7.

Dopo l'art. 24 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 36 sono aggiunti i seguenti articoli:

« Art. 25. — Dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle previsioni del piano regionale di cui all'art. 2 autorizzazioni alla apertura di nuove cave potranno essere rilasciate soltanto per comprovate necessità.

Il rilascio dell'autorizzazione è comunque subordinato alla previsione, negli strumenti urbanistici vigenti, della destinazione delle aree interessate all'attività estrattiva. Ove manchi tale previsione il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alle varianti da apportare agli strumenti urbanistici stessi.

Per l'adozione delle predette varianti dovrà essere richiesta e conseguita l'autorizzazione della giunta regionale anche quando esse riguardino i programmi di fabbricazione.

Al fine del conseguimento dell'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà essere trasmessa dettagliata documentazione riguardante le attività estrattive da porre in atto con la relativa normativa.

I progetti delle varianti adottate devono essere depositati nelle segreterie comunali per la durata di quindici giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione.

L'effettuato deposito è reso noto mediante avviso affisso all'albo pretorio, in luoghi di pubblica frequenza e mediante pubblicazione su uno o più giornali di larga diffusione locale, con la precisazione che enti e privati possono presentare osservazioni fino a quindici giorni dopo la scadenza del periodo di deposito.

Le varianti sono adottate dal consiglio comunale in via definitiva con deliberazione soggetta al solo controllo di legittimità ai sensi dell'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e non sono soggette ad approvazione regionale.

La procedura di cui ai precedenti comma si applica anche nel caso di programmi di fabbricazione.

Le autorizzazioni di cui al primo comma sono rilasciate, sulla base di domande presentate ai sensi dell'art. 4, per un periodo non superiore a tre anni e possono essere rinnovate soltanto nel caso in cui le relative coltivazioni siano comprese nel piano regionale delle attività estrattive.

Art. 26. — Per le coltivazioni di cave e torbiere in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ove il richiedente l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività estrattiva ai sensi dell'art. 11, sia persona diversa dal proprietario, è data ai comuni facoltà di prescindere dalla trascrizione nei registri immobiliari della convenzione prevista dall'art. 9 ».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 11 maggio 1981

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 31 *marzo* 1981 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 4 *maggio* 1981.

(4266)

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1981, n. 45.
Integrazione modifiche legge regionale n. 69/80.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 22 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La normativa di cui all'art. 1 della legge regionale 24 maggio 1980, n. 69, si applica anche al personale titolare di rapporti convenzionati in atto alla data di cui all'art. 24-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, con i disciolti enti mutualistici, per lo svolgimento di attività non disciplinate dagli accordi na-

zionali di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché ai veterinari coadiutori convenzionati per l'esecuzione dei piani di risanamento degli allevamenti di cui alla legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni.

Art. 2.

In via transitoria e fino alla data della deliberazione del definitivo inquadramento nei ruoli nominativi regionali, gli enti di provenienza mantengono la titolarità del rapporto di impiego del personale da iscrivere nei predetti ruoli, esclusivamente ai fini dell'applicazione degli effetti giuridici ed economici di cui all'art. 2 della legge regionale 24 maggio 1980, n. 69, compresi quelli derivanti da atti di ristrutturazione dei servizi limitatamente all'inserimento nel livello retributivo-funzionale immediatamente superiore nei rispettivi profili professionali. Esaurita tale fase, al personale suddetto saranno applicati esclusivamente i benefici economici e giuridici derivanti da accordi nazionali.

Per il personale delle IPAB estinte con i decreti del presidente della giunta regionale emanati ai sensi della legge regionale 24 maggio 1980, n. 70, al compimento dell'attività di cui al precedente comma, provvede l'amministrazione provinciale nell'ambito territoriale della quale l'ente disciolto aveva sede legale.

Per il personale dei consorzi estinti ai sensi della legge regionale 24 maggio 1980, n. 70, provvede l'ente capo-consorzio a cui competeva il maggior contributo finanziario.

Art. 3.

Il personale da iscrivere nei ruoli nominativi regionali ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761, fermo restando quanto disposto dal primo comma del precedente articolo, non potrà partecipare ad ulteriori concorsi interni banditi dagli enti di provenienza.

Art. 4.

Agli infermieri professionali, alle vigilatrici di infanzia, agli infermieri psichiatrici, con 2 (due) anni di scuola, agli assistenti per l'infanzia di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 338, da iscrivere nel ruolo sanitario, di cui all'allegato n. 1, tabella I, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 quali operatori professionali collaboratori, si applicano esclusivamente i benifici economici e giuridici derivanti da contratti nazionali o da leggi disciplinanti il rapporto di dipendenza del personale stesso.

Art. 5.

E' abrogato il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 24 maggio 1980, n. 69.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 15 maggio 1981

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 24 maggio 1981 ed è stata vistata dal commissario del Governo l'11 maggio 1981.

(4303)

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . L. 60.000
Semestrale . . . . L. 33.000
Un fascicolo . . . . L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . L. 22.000
Semestrale . . . . L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . L. 52.000
Semestrale . . . . L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100812260)